

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI CINTE TESINO



PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE

DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA AL VERBALE DI CONFERENZA DI
PIANIFICAZIONE 44-2020 DEL 21.08.2020 ED ALLE NOTE INTEGRATIVE DEL
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PROT. 778140 DEL
27.10.2021 E PROT. 566953209 DEL 01.02.2022

VARIANTE

2019

ARCHITETTO LANFRANCO FIETTA PIAZZA GIOVANNI BUFFA SCHIEVANO, 6 38050 – PIEVE TESINO (TN) TEL. 0461/594008 COLLABORATORE: ARCH. ROBERTO VIGNOLA	DELIBERA CONSIGLIARE N° 27 DATA 30.10.2019 1^ADOZIONE N° 09 DATA 30.04.2021 2^ADOZIONE
DATA ELABORAZIONE: FEBBRAIO 2022	IL SINDACO: LEONARDO CECCATO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO — — Dott.Arch. LANFRANCO FIETTA ISCRIZIONE ALBO N° 225	

Sommaro

TITOLO I – NORME GENERALI	4
CAPO I - GENERALITA'.....	4
<i>Art. 1 - NATURA, SCOPI, CONTENUTI E RIFERIMENTI DEL P.R.G.</i>	4
<i>Art. 2 - APPLICAZIONE DEL PIANO</i>	4
<i>Art. 3 - EFFETTI E COGENZA DEL P.R.G.</i>	5
CAPO II - DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI.....	6
<i>Art. 4 - CONDIZIONI DI EDIFICABILITA'</i>	6
<i>Art. 5 - INVARIANTI</i>	6
<i>Art. 6 - BENI STORICO-ARTISTICI</i>	7
<i>Art. 7 - DEFINIZIONI DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE</i>	7
<i>Art. 7.1 - PARAMETRI URBANISTICI E INDICI DELL'EDIFICAZIONE</i>	8
<i>Art. 7.2 - PARAMETRI EDILIZI E GEOMETRICI</i>	8
<i>Art. 7.3 - DISTANZE MINIME PER LE COSTRUZIONI</i>	8
<i>Art. 7.4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO</i>	8
<i>Art. 8 - CONDIZIONI DI EDIFICABILITA' DELLE AREE - ASSERVIMENTO DELLE AREE</i>	8
<i>Art. 9 - DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO</i>	9
CAPO III - PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE AMBIENTALE.....	10
<i>Art. 10 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE</i>	10
<i>Art. 11 - AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI NEL CENTRO STORICO</i>	11
<i>Art. 12 - AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI ESTERNI AL CENTRO STORICO</i>	16
<i>Art. 13 - TENUTA DEGLI SPAZI NON EDIFICATI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI</i>	16
<i>Art. 14 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO</i>	17
<i>Art. 15 - INDIRIZZI PER IL CORRETTO INSERIMENTO AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E DI DIFESA DEL SUOLO</i>	18
TITOLO II - SISTEMA AMBIENTALE	20
<i>Art. 16 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA NELLE ZONE URBANE</i>	20
<i>Art. 16.1 - PRESCRIZIONI DI TUTELA AMB. E PAESAGGISTICA NELLE ZONE EXTRAURBANE</i>	20
<i>Art. 17 - VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO</i>	21
<i>Art. 17.1 - VINCOLI PREORDINATI ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE</i>	21
<i>Art. 18 - CORSI D'ACQUA E AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE</i>	22
<i>Art. 19 - TUTELA DELLE ACQUE</i>	22
<i>Art. 20 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETROMAGNETICO</i>	22
<i>Art. 21 - AREE NATURALI PROTETTE</i>	22
<i>Art. 22 - FORRA DEL GRIGNO - AMBITO A VINCOLO PAESAGGISTICO</i>	23
<i>Art. 23 - AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA</i>	23
TITOLO III - SISTEMA ISEDIATIVO E PRODUTTIVO	25
CAPO 1 - GENERALITA'.....	25
<i>Art. 24 - GENERALITA'</i>	25
CAPO II - CENTRI STORICI.....	26
<i>Art. 25 - GENERALITA'</i>	26

Art. 26 - UNITA' MINIMA DI PROGETTO	26
Art. 27 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO	27
Art. 28 - MANUTENZIONE ORDINARIA	27
Art. 29 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28
Art. 30 - RESTAURO - R1	28
Art. 31 - RISANAMENTO CONSERVATIVO - R2	29
Art. 32 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - R3	30
Art. 32 bis - DEMOLIZIONE - R5	31
Art. 33 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	31
Art. 34 - SOPRAELEVAZIONI E AMPLIAMENTI	31
Art. 35 - DESTINAZIONI D'USO	32
Art. 36 - MANUFATTI PARTICOLARI	33
Art. 37 - RUDERI	33
Art. 38 - ROVINE	33
SCHEDA 1: SCHEMI TIPOLOGICI	34
SCHEDA 2: AMPLIAMENTO MODULARE art. 34.3.b	36
CAPO III - AREE INSEDIATIVE	37
Art. 39 - AREE RESIDENZIALI	37
Art. 40 - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	37
Art. 41 - AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO	38
Art. 42 - AREE A VERDE PRIVATO	39
Art. 43 - AREE PER ATTIVITA' ALBERGHIERE	39
Art. 44 - COSTRUZIONE ACCESSORIA	40
Art. 45 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO LOCALE	41
CAPO IV - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI	43
Art. 46 - DEFINIZIONE	43
Art. 47 - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO - F1	43
Art. 48 - ZONE DESTINATE AL VERDE DI PROTEZIONE - F2	46
Art. 49 - ZONE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO - F3	46
CAPO V - AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE	47
Art. 50 - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE GENERALE	47
CAPO VI - GLI SPAZI APERTI	48
Art. 51 - SPAZI PUBBLICI	48
Art. 52 - PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI E DI PROGETTO	48
Art. 53 - DEPURATORI	49
Art. 54 - AREE AGRICOLE	49
Art. 55 - AREE AGRICOLE DI PREGIO	50
Art. 56 - ALTRE AREE AGRICOLE	50
Art. 57 - BOSCHI	51
Art. 58 - AREE A PASCOLO	51
Art. 59 - AREE A ELEVATA INTEGRITA'	52
Art. 60 - FIUMI E TORRENTI	52
Art. 61 - AREE SCIABILI	53
Art. 62 - AREA CIMITERIALE	54

<i>Art. 63 - AMBIENTI DI ALTA MONTAGNA</i>	<i>54</i>
<i>Art. 64 - PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO.....</i>	<i>54</i>
TITOLO IV - SISTEMA INFRASTRUTTURALE	55
<i>Art. 65 - INTERVENTI DI INFRSTRUTTURAZIONE.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 66 - VIABILITA', SPAZI PUBBLICI E FASCE DI RISPETTO STRADALE.....</i>	<i>55</i>
<i>Art. 67 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI</i>	<i>58</i>
<i>Art. 68 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....</i>	<i>58</i>
<i>Art. 69 - FASCE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA</i>	<i>59</i>
<i>Art. 70 - FASCE DI PROTEZIONE DEI LAGHI</i>	<i>59</i>
<i>Art. 71 - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE</i>	<i>59</i>
<i>Art. 72 - ELETTRODOTTI E METANODOTTI.....</i>	<i>60</i>
TITOLO V - I PIANI ATTUATIVI	62
<i>Art. 73 - REDAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI.....</i>	<i>62</i>
TITOLO VI -	
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE.....	63
<i>Art. 74 - DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE</i>	<i>63</i>
<i>Art. 75 - TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI</i>	<i>63</i>
<i>Art. 76 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI.....</i>	<i>63</i>
<i>Art. 77 - ATTIVITA' COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO</i>	<i>64</i>
<i>Art. 78 - VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI</i>	<i>64</i>
<i>Art. 79 - ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO</i>	<i>64</i>
<i>Art. 80 - SPAZI DI PARCHEGGIO</i>	<i>65</i>
<i>Art. 81 - ALTRE DISPOSIZIONI.....</i>	<i>65</i>
<i>Art. 82 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI.....</i>	<i>66</i>
<i>Art. 83 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA</i>	<i>66</i>
<i>Art. 84 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI</i>	<i>66</i>
<i>Art. 85 - CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI DISMESSI DA RIQUALIFICARE.....</i>	<i>66</i>
<i>Art. 86 - VALUTAZIONI D'IMPATTO AMBIENTALE</i>	<i>66</i>
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI.....	67
<i>Art. 87 - EQUIPARAZIONE DELLE DISTANZE INSEDIATIVE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE RISPETTO AL D.M. n. 1444 di data 2 APRILE 1968.....</i>	<i>67</i>
TITOLO VIII - PRESCRIZIONI FINALI.....	68
<i>Art. 88 - DEROGHE</i>	<i>68</i>
<i>Art. 89 - NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	<i>68</i>
<i>Art. 90 - DISPOSIZIONI VINCOLANTI.....</i>	<i>68</i>

TITOLO I**NORME GENERALI****CAPO I – GENERALITA'****ART. 1 - NATURA, SCOPI, CONTENUTI E RIFERIMENTI DEL P.R.G.**

1. Il Piano Regolatore Generale (PRG) è strumento attuativo del Piano Urbanistico Provinciale (PUP).

Nel territorio del Comune di Cinte esso fornisce le disposizioni in materia di:

- uso del suolo
- infrastrutture territoriali
- tutela dell'ambiente e dei beni storico culturali
- protezione dai rischi naturali e dalle acque

2. Il PRG è costituito da:

a. Relazione generale tecnica di piano;

b. Cartografia comprendente:

Tav. 00 – Legenda;

Tav. 01 – Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - P.E.M. (scala 1:5000);

Tav. 02 – Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - P.E.M. (scala 1:5000);

Tav. 03 – Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - P.E.M. (scala 1:5000);

Tav. 04 – Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - P.E.M. (scala 1:5000);

Tav. 05 – Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - P.E.M. (scala 1:2880);

Tav. 06 – Sistema insediativo produttivo infrastrutturale - P.E.M. (scala 1:2880);

Tav. 07a– Sistema ambientale – Tutela paesaggistica ambientale - ZPS (scala 1:2000);

Tav. 07b– Sistema ambientale – Tutela paesaggistica ambientale - ZPS (scala 1:2000);

Tav.CS01– Centro storico - Categorie di intervento (scala 1:1440);

Tav.CS02– Centro storico - Spazi aperti inedificati (scala 1:1440).

c. Norme di attuazione;

d. Schede edifici CENTRI STORICI : n. 182.

ART. 2 – APPLICAZIONE DEL PIANO

1. L'attuazione del PRG ha luogo osservando le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione nonché secondo gli indirizzi e i criteri interpretativi risultanti dalla Relazione Illustrativa. Le indicazioni contenute nella cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la tavola a scala più dettagliata.
2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia.
3. Sulle aree non soggette a piano attuativo, le previsioni del PRG si attuano con intervento diretto,

conseguiti a norma della L.P.15/2015 e del regolamento urbanistico edilizio provinciale, i necessari titoli abilitativi.

4. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio sono disciplinate sulla base del capo III - Legge urbanistica provinciale (L.P. n. 15/2015) - strumenti di attuazione della pianificazione. Si applicano le disposizioni del regolamento urbanistico edilizio provinciale di cui agli artt.4,5,6.
5. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono definiti dall'art.77 della L.P. n. 15/2015

ART. 3 - EFFETTI E COGENZA DEL PRG

1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle destinazioni d'uso e nel rispetto di eventuali vincoli.
2. Gli immobili e gli usi del suolo, che al momento dell'adozione del P.R.G. risultano in contrasto con le disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Sino all'adozione definitiva, fra le norme previgenti e le nuove si applicano quelle più restrittive. Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalla Legge provinciale per il governo del Territorio e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.
4. Le varianti al piano regolatore generale si attuano nel rispetto dell'art.39 della L,P.15/2015.

CAPO II - DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI

ART. 4 – CONDIZIONI DI EDIFICABILITA'

1. Ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione.
2. I vincoli e le cautele speciali posti su alcuni siti e contesti territoriali, regolamentati con le aree di rispetto e di protezione, prevalgono sulle norme di zona.
3. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del P.R.G. non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, salvo che i concessionari si impegnino alla loro realizzazione secondo quanto previsto dall'art.84 della L.P.:15/2015. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite e disciplinate dall'art. 12 del Regolamento urbanistico provinciale.
4. L'amministrazione comunale o soggetti privati possono richiedere la predisposizione di piani attuativi, anche se non previsti nella cartografia di PRG, quando ricorrano le condizioni stabilite dall'art.4 comma 2 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale e quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore a 2500 mq sia predisposta con frazionamento e vendita del terreno in lotti edificabili. In tal caso si applica l'art.4 e 5 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla cartografia idrogeologica provinciale, che costituisce a tutti gli effetti elaborato del PRG, e dalla cartografia del sistema ambientale.
6. In caso di discordanza tra gli elaborati cartografici, l'Amministrazione comunale svolgerà gli accertamenti necessari per risalire alla causa ed eseguirà le rettifiche necessarie, con le modalità previste dalle norme che regolano la materia.
7. Per le opere di infrastrutturazione del territorio si applicano le disposizioni di cui all'art.79 della L.P.15/2015 e dell'art.11 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.
8. Volumi interrati: è consentito costruire garage, cantine o depositi interrati sia nel centro storico che nelle aree residenziali purché le rampe di accesso siano a distanza congrua dal confine con le strade pubbliche o comunque non di pregiudizio all'accesso della viabilità pubblica e non ricadano nelle fasce di rispetto stradale. I volumi interrati non costituiscono volume ai fini urbanistici e possono essere realizzati a confine.
9. Le definizioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei successivi art. 11,12,13 hanno carattere generale e valgono per tutte le zone.

ART.5 - INVARIANTI

1. Con riferimento all'art.8 delle Norme di Attuazione del PUP sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono mutevoli di tutela e valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Nella cartografia del Sistema Ambientale è stata individuata ed indicata con apposita simbologia una invariante puntuale:
 - N.1: **Grotta delle Pale Rosse** – 76 censimento Grotte

- N.2: **Grotta della Fosca** – 77 censimento Grotte
- N 3: **Grotta delle Calcare** – 78 censimento Grotte
- N 4: ZSC IT3120092 - “Passo del Broccon”
- N 5: ZPS IT 3120160 - “Lagorai”
- N 6: La Forra del Grigno – morfo scultura – forre n°3 elenco invariati

ART.6 – BENI STORICO-ARTISTICI

1. Sono individuati nella cartografia 1:2500 o negli elaborati del PGTIS e da specifiche schede che ne definiscono le modalità di intervento.
2. Oltre ai vincoli diretti, indiretti ed ai beni pubblici riconosciuti di interesse storico artistico in base al D.L. n.42 dd.22/01/2004 (vedi allegato A), vi sono altre categorie di immobili che rientrano nelle disposizioni di tutela dei beni culturali, in particolare:
 - ai sensi dell’art.12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le case immobili la cui esecuzione risalga a più di 70 anni, di proprietà di Enti o Istituti Pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro;
 - ai sensi dell’art.11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica via. Si rinvia inoltre all’art.50 – distacco dei beni culturali con l’applicazione del comma 1.
 - ai sensi della Legge n.78 dd.07.03.2001 **Tutela del patrimonio storico della Prima guerra Mondiale**, che riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni Culturali almeno due mesi prima dell’inizio delle opere.
3. Gli interventi sui beni storico-artistici dovranno fare riferimento, oltre alla procedura autorizzativa necessaria da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali, a quanto indicato ai punti 2, 2.4 e 8 dell’art.11 delle presenti NdA.
4. Sul territorio comunale sono censiti i seguenti beni monumentali e architettonici:
 - **Chiesa di S.Lorenzo Martire e campanile**
 - P.ed.51 det. Dirig. N°689 d.d.10.08.06
 - P.ed.50 det. Dirig. N°689 d.d.10.08.06
5. Sul territorio comunale sono censiti i seguenti beni storico artistici
 - **San Giovanni Evangelista e San Carlo Borromeo**
 - scuola trentina XVII sec. P.ed.8 – pm. 1,2,3,4,5,6,7,8 bene culturale tutelato ai sensi degli articoli 11 comma 1 lettera a) e comma 50 comma1 del D.lgs.22 gennaio 2004 n°42

ART. 7 - DEFINIZIONI DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

1. Si applicano le definizioni contenute nell’art.3 della L.P.15/2015 e art. 70 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale;

ART. 7.1 - PARAMETRI URBANISTICI E INDICI DELL'EDIFICAZIONE

1. Si applicano le definizioni contenute nell'art.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, con riferimento al comma 5.

ART. 7.2 - PARAMETRI EDILIZI E GEOMETRICI

1. Si applicano le definizioni contenute nell'art.3 del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale,

ART.7.3 - DISTANZE MINIME PER LE COSTRUZIONI

1. Tutti gli interventi edificatori, ed in particolare le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti, devono rispettare le distanze minime tra fabbricati e dai confini stabilite dall'allegato 2 alla delibera della G.P. n. 2023 di data 3 settembre 2010, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7.4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO

1. Gli interventi volti a favorire il risparmio energetico degli edifici usufruiscono di scomputi dei volumi, delle distanze e delle altezze secondo quanto stabilito dall'art. 86 della L.P. n.1/2008 e dal relativo disposto attuativo (deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 dd. 25 giugno 2010 – n.1858 del 26 agosto 2011).

ART. 8 - CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ DELLE AREE.**ASSERVIMENTO DELLE AREE**

1. Tutto il territorio del Comune di Cinte Tesino è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, zona per zona.
Secondo i limiti di SUN, SUL o di copertura di volta in volta fissati, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sulla stessa per l'estensione necessaria al rispetto dell'indice prescritti.
Nel determinare la SUN consentita, dopo che sia stato preso in considerazione un determinato lotto in sede di rilascio di un permesso di costruire, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto ai fini di una utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici utilizzati ed in vigore al momento in cui venga richiesta il successivo permesso di costruire.
Le norme precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all' entrata in vigore del PRG, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori di I_f e R_c originariamente prescritti.
2. (omissis)...
3. (omissis)...
4. Volumi interrati:
è consentito costruire garage, cantine o depositi interrati sia nel centro storico che nelle aree residenziali. Nelle altre zone è consentita la costruzione di garage, cantine e depositi interrati solo se collegate ad un volume emergente.

5. "Area edificabile" è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria.
L'indicazione di edificabilità del PRG e degli strumenti di grado subordinato non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o non siano idonee le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri secondo le norme stabilite e le disposizioni vigenti.

ART. 9 - DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGIO

1. Ai sensi dell'art.60 della L.P.15/2015, trovano applicazione le disposizioni del Capo III – Spazi di Parcheggio del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con rimando all'art.13 del medesimo, la tabella A – spazi di parcheggio – funzioni e standard e relativi schemi esemplificativi.
2. Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dei manufatti esistenti devono prevedere, in relazione alle funzioni dell'edificio, spazi di parcheggio nella misura stabilita dalle norme di zona e dalle disposizioni provinciali che regolano la materia. E' fatto salvo l'obbligo di riservare almeno un quarto dello spazio minimo richiesto direttamente accessibile dall'esterno del lotto di pertinenza, al fine di non gravare sulla pubblica via con l'occupazione della stessa.
3. Per le dotazioni di parcheggio delle strutture commerciali si rimanda all'art.19 del regolamento urbanistico edilizio provinciale ed al titolo VI delle presenti Norme tecniche di attuazione;

CAPO III - PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE AMBIENTALE**ART. 10 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti. La trasformazione edilizia deve rispettare le seguenti regole:
2. Barriere architettoniche:
Oltre al rispetto della vigente legislazione, in tutti i casi di nuova costruzione le sistemazioni delle aree di pertinenza, ivi compreso l'accesso al piano terreno, devono essere totalmente privi di ostacoli architettonici. La eventuale presenza di ostacoli va superata con pendenze del terreno. La presente norma si applica, per quanto compatibile con le preesistenze, anche nei casi di ampliamento o di totale trasformazione dell'immobile.
3. Inquinamento acustico:
Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dal comma 4 dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447.
Ai sensi della medesima Legge, unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto che per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.
4. Permeabilità dei suoli:
Nei casi di trasformazione dei terreni (in particolare quando un suolo permeabile viene in parte impermeabilizzato) va previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde, purché non arrechino danni alle proprietà finitime, altrimenti vanno allacciati alla rete delle acque bianche dove esista. Tale sistema dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.). Di norma non è ammesso in nessun caso il convogliamento delle acque bianche in fognatura in tutti i casi di trasformazione di aree agricole in aree urbanizzate. Anche nelle zone consolidate l'utilizzo dei parametri edilizi è subordinato alla verifica della permeabilità dei suoli che favorisca la massima previsione di superfici permeabili.
5. Spazi a verde privato:
Fatto salvo quanto diversamente prescritto dalle presenti norme, la superficie fondiaria pertinente all'intervento (al netto delle quote pubbliche) deve essere lasciata permeabile per almeno il 30%. A tal fine vengono considerati spazi permeabili anche solai con soprastanti

almeno cm.40 di terreno drenante (copertura a verde estensivo).

La presente norma si applica in tutti i casi di ampliamento o riduzione esterni alla sagoma dell'edificio e nei casi di nuova costruzione. Nelle zone produttive la norma si intende assolta con la messa a dimora di specie arboree ed arbustive in grado di realizzare una copertura sufficiente per assolvere le funzioni di ombreggiamento, schermatura, filtro e miglioramento microclimatico in genere.

La progettazione ecologico-funzionale del verde viene a far parte integrante dell'intero intervento di trasformazione.

ART. 11 AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI NEL CENTRO STORICO

Ai fini della riqualificazione ambientale e paesistica, gli interventi edilizi nei Centri Storici e negli edifici e manufatti storici isolati devono tener conto in primo luogo della tradizione locale e di alcune considerazioni generali.

Le schede successive ed il Manuale degli elementi costruttivi allegato, costituiscono solo un riferimento limitato della ricchezza e complessità architettonica e costruttiva tradizionale e/o locale finalizzato a suggerire soluzioni o metodologie di indagine e approfondimenti.

I manufatti di seguito richiamati, laddove trattano di elementi riconducibili agli art.10 e 11 de Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 22 gennaio n.42, dovranno essere valutati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente **Art.6 - Beni storico-artistici**.

1. COPERTURE:

- 1.1 **struttura**: la struttura portante originale va conservata o ripristinata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici. L' uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va limitato alle componenti strutturali non in vista.
La tipologia della copertura, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno di norma mantenuti come in origine o riproposti con caratteristiche tradizionali.
Sono vietate modifiche delle coperture mediante abbaini di dimensioni e tipo non tradizionale, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici.
Per l'installazione di pannelli termici e fotovoltaici si dovrà fare riferimento alla normativa provinciale vigente e più precisamente alle disposizioni di cui all'art. 29 e 30 del Regolamento Edilizio Urbanistico Provinciale. L'attuazione dei lavori avviene ai sensi dell'art. 78 comma lettera c) della L.P. 15/2015.
- 1.2 **manti di copertura**: dovranno mirare alla massima omogeneità di materiale e di colore privilegiando nei rifacimenti o nelle nuove realizzazioni il cotto o materiali diversi (tegole in cemento, lamiera ...) purché di colore simile. Per gli edifici soggetti a restauro è consentito solo il rifacimento-ripristinico col materiale originario. Nel caso di modesti interventi di manutenzione è ammesso l'uso di materiale uguale a quello esistente sulla porzione principale dell'edificio.
- 1.3 **abbaini**: sono consentiti, escluso il restauro, se di tipo tradizionale e in numero ridotto. Dovranno essere preferibilmente posti in posizione arretrata rispetto al filo facciata.
- 1.4 **finestre in falda**: sono consentite, escluso il restauro, purché in numero ridotto e di dimensioni contenute. Dovranno essere preferibilmente sui fronti meno visibili.
- 1.5 **sottogronda**: i travetti di legno in vista vanno mantenuti evitando perlature e trattati, ove opportuno, anche con colori intonati alla facciata.
- 1.6 **grondaie e pluviali**: dovranno essere realizzati in rame o in lamiera verniciata in armonia con il colore di facciata.
- 1.7 **antenne televisive** o altre **strutture tecnologiche**: dovranno essere il più possibile unificate e centralizzate.

2. INTONACI:

- 2.1 **intonaci esterni**: sono da usarsi solo i tipi tradizionali: (liscio o grezzo tirato a frattazzo) a base di calce, ovvero grassello stagionato con inerti selezionati granulometricamente e colorati in pasta con terre naturali; è preferibile la stesura senza il ricorso a fasce guida. Ogni intervento su beni storico-artistici sarà subordinato alla procedura autorizzativa da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali.
- 2.2 **tinteggiature esterne**: si suggerisce l'impiego di tinte a base di calce pigmentata con terre naturali, pitture ai silicati murali, pitture all'acqua e a base acrilica. I colori dovranno riproporre quelli originari o essere tradizionali curando l'armonia con i colori degli edifici circostanti o adiacenti. Sono da escludere colori sgargianti, violenti o strani. I colori dovranno essere valutati solo su campionatura che dovrà essere in accordo col colore degli scuri, delle cornici delle finestre, delle fasce marcapiano, dei bugnati e delle porte.
- 2.3 **murature in pietrame a vista o intonacate a raso sasso**: vanno mantenute.
- 2.4 **decorazioni esistenti**: si dovranno valorizzare e conservare anche con operazioni di restauro soprattutto per gli affreschi subordinando ogni intervento alla procedura autorizzativa da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali.
- 2.5 **fasce marcapiano, bugnati d'angolo, cornici**: dovranno essere mantenute o ripristinate se compatibili con la tipologia dell'edificio anche sottolineandole con l'uso appropriato del colore: generalmente la tonalità di questi elementi è contrastante con quella di facciata e cioè o più chiara o più scura sia che si tratti dello stesso colore o di colori diversi. Nel caso si ritenga opportuno aggiungere nuovi elementi decorativi questi dovranno essere derivati da edifici aventi carattere e aspetto analogo a quello sul quale si intende intervenire.
- 2.6 **zoccolatura**: dovrà essere realizzata con intonaco liscio o a sbriccio o lavorato a bisello limitando l'uso dei rivestimenti in pietra. Può essere colorata come 2.5
- 2.7 **isolamenti a "cappotto" e intonaci isolanti e plastici**: sono consentiti solo per gli edifici classificati in categoria "ristrutturazione"; in tutti gli altri casi sono vietati.
- 2.8 **cassette gas-luce**: dovranno, per mimetizzarsi il più possibile, essere dipinte con lo stesso colore della superficie circostante.

3. FINESTRE:

- 3.1 **nuove aperture o modifica di quelle esistenti**: questa possibilità è prevista dalle singole categorie ma dovrà essere valutata di volta in volta facendo riferimento ai criteri di seguito elencati e agli schemi tipologici successivi.
- 3.2 **posizione**: è opportuno rispettare la logica delle aperture di facciata e gli eventuali allineamenti.
- 3.3 **piano terra**: le finestre sono di norma quadrate, a volte dotate di cornici in pietra e di inferriate in ferro battuto.
- 3.4 **piani superiori**: le aperture sono generalmente rettangolari, con l'altezza che prevale sulla larghezza.
- 3.5 **sottotetti**: i fori possono essere di forme diverse (quadrata, rettangolare, ovale o rotonda), sempre nel rispetto della tipologia e dei rapporti dimensionali esistenti, in genere collocati in modo simmetrico rispetto alle finestre sottostanti.
- 3.6 **cornici**: le cornici originali in pietra devono essere conservate e restaurate; nuove cornici e davanzali in pietra, sono ammessi solo su quelli esistenti che ne sono privi e purché risultino coerenti con la tipologia del fabbricato.
- 3.7 **serramenti**: è da privilegiare l'uso tradizionale del legno. E' ammesso l'uso del pvc e dell'alluminio, tinte RAL, con esclusione dell'alluminio anodizzato.
- 3.8 **scuri**: saranno ammessi quelli tradizionali in legno oppure colorati. I colori dovranno essere valutati solo su campionatura che dovrà essere in accordo con il colore delle facciate, delle cornici, delle fasce marcapiano, del bugnato e delle porte. Evitare gli scuri scorrevoli, con griglie fitte e sottili e le tapparelle tranne che per le operazioni di manutenzione, subordinatamente alla valutazione della Commissione Edilizia Comunale.

3.9 **colori**: i serramenti potranno essere di colore bianco, di colore simile a quello di facciata, lasciati al naturale o mordenzati.

Gli scuri saranno eventualmente colorati in modo da contrastare con il colore di facciata (scuri chiari su facciata scura e viceversa).

Le cornici in intonaco saranno anch'esse di tonalità contrastante con il colore di facciata (chiare su fondo scuro e viceversa).

4. PORTE, PORTONI, ANDITI VETRINE:

4.1 **nuove aperture o modifica di quelle esistenti**: questa possibilità dovrà essere attentamente valutata con riferimento alla tipologia dell'edificio, ai caratteri dimensionali e distributivi dei fori della facciata considerata osservando i criteri di seguito elencati:

4.2 **porte d'ingresso**: saranno in legno costituite in genere da tavole disposte orizzontalmente o con specchiature e decorazioni derivanti dalla tradizione locale. E' ammesso l'uso di alluminio e pvc purché colorati.

4.3 **portoni**: con forme più o meno semplici derivati dalla tradizione locale a seconda della tipologia dell'edificio, suddivisi in due o più parti a seconda della dimensione. Può essere ammesso anche il tipo a basculante o sezionale.

Se i caratteri dell'edificio lo ammettono il foro potrà essere sottolineato da una fascia di intonaco liscio a rilievo o da una fascia di colore. E' ammesso l'uso di altri materiali purché colorati.

4.4 **anditi**: vanno, ove possibile mantenuti aperti; l'eventuale chiusura va realizzata con sistemi tradizionali: portoni o semplici strutture in ferro.

4.5 **vetrine**: i caratteri dovranno essere tradizionali cioè di forma rettangolare, con l'asse maggiore verticale, o quadrata o anche, più raramente, ad arco. Generalmente disposte in asse con le finestre sovrastanti o in modo da collocarsi secondo altri assi di simmetria della facciata. I serramenti saranno in legno naturale o in metallo, dipinti. È vietato l'alluminio anodizzato.

4.6 **tende**: le tende sporgenti su spazi pubblici dovranno essere realizzate in stoffa con telo unico inclinato o a "cappottina" con colori che si accordino con quelli di facciata.

4.7 **colori**: si potranno usare legno o dipinti con colori desunti dalla tradizione che devono comunque accordarsi con i colori degli altri elementi di facciata (scuri – intonaci) I colori utilizzati per i vari elementi suddetti dovranno essere in accordo con facciata

5 BALCONI, BALLATOI, SCALE

5.1 **esistenti**: vanno conservati con i caratteri tradizionali (legno, pietra, ferro).

Quelli contrastanti con la tipologia degli edifici o aventi caratteri non tradizionali vanno eliminati o sostituiti da tipologie tradizionali o almeno adattati nel modo più opportuno alla consuetudine locale mascherando la soletta con una mantovana. Dovrà essere assicurata una tipologia omogenea della facciata.

5.2 **nuovi**: se compatibili con la categoria d'intervento vanno realizzati nel modo che risultino coerenti con la tipologia dell'edificio (preferibilmente solo legno, pietra e ferro). Quelli eventualmente in pvc e alluminio dovranno essere dipinti con tinte tradizionali. È consentito anche la mascheratura della soletta con una mantovana. Dovrà essere assicurata una tipologia omogenea della facciata.

5.3 **tettoie**: sono sempre vietate le tettoie in onduline o simili a copertura di balconi, ballatoi o scale.

6. TAMPONAMENTI IN LEGNO:

I tamponamenti in legno di timpani e pareti esterne vanno mantenuti o ripristinati secondo le caratteristiche originarie: generalmente tavole grezze di larghezza diversa, lasciate al naturale o mordenzate e poste in opera a filo interno rispetto alla muratura.

Eventuali nuovi tamponamenti in legno potranno essere riproposti nei sottotetti, se la tipologia dell'edificio lo consente e in ogni caso con le caratteristiche di quelli originari sopra elencate.

7. ASCENSORI:

Devono essere posizionati in modo da ledere il meno possibile la distribuzione originaria ed eventuali volte o ambienti di pregio.

I loro volumi non dovrebbero sporgere dalla falda del tetto. Se realizzati esternamente dovranno integrarsi nel modo migliore con la facciata.

8. ELEMENTI DI PREGIO ESTERNI E INTERNI:

Sono tutti quelli che per il loro valore artistico, architettonico o decorativo devono essere conservati, valorizzati o ripristinati secondo i modelli originari.




Vengono considerati elementi di pregio: stucchi, stemmi, pavimentazioni, stufe a olle, soffitti dipinti o a cassettoni, elementi intarsiati, ringhiere, serrature, maniglie, affreschi, meridiane, capitelli, edicole, bugnati, bifore, cornici in pietra specie di portoni, mensole in pietra, inferriate, oculi, balaustre...che possono essere presenti sia singolarmente sia nel loro insieme a seconda dell'importanza dell'edificio.

Il loro mantenimento è dunque arricchimento di tutto il centro storico ed il loro restauro, compatibile con i caratteri tipologici dell'edificio, deve essere favorito come riappropriazione di valori culturali tradizionali, come riqualificazione del centro storico e come testimonianza di cura del patrimonio esistente.

Per lo spostamento di tali elementi di pregio è necessaria una specifica autorizzazione del Soprintendente.

Ogni intervento su beni storico-artistici sarà subordinato alla procedura autorizzativa da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali.

SCHEDA: FINESTRE art. 11.3



1-2

FORMA: normalmente rettangolari, sempre disposte in verticale, il lato maggiore (altezza) è in genere una volta e mezza la misura del lato minore (base). La partizione della finestratura ammessa è $1/3 - 2/3$ oppure $3/3$. Dovrà essere realizzata con analogo materiale dell'anta, escludendo inglesine od elementi differenti da quelli ammessi. In caso di riqualificazione energetica è possibile derogare alla partizione suddetta, previo parere della CEC, con esclusione degli edifici soggetti alle categorie del restauro e del risanamento conservativo.

DISPOSIZIONE: in genere le finestre sono disposte su assi di simmetria della facciata e cioè in linea con quelle superiori o inferiori e a intervalli uguali anche orizzontalmente.

3.

FORMA: fori disposti al piano terra delle case; sono in genere piccoli e quadrati. Spesso contornati da cornici in pietra massiccia (20 cm. circa) e protetti da inferriate. A volte sono anche rettangolari disposti orizzontalmente, con larghezza uguale alle finestre soprastanti.

DISPOSIZIONE: sono allineati con le finestre soprastanti, lungo il medesimo asse di simmetria.

4.

FORMA: dovendo corrispondere alle finestre (v. 1-2) sono rettangolari, a due ante. Possono essere a griglia (fissa o mobile) o con una specchiatura anch'essa fissa o mobile. Non sono tradizionali le griglie sottili e disposte su tutta l'anta, le finestre scorrevoli.

ART. 12 - AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI ESTERNI AL CENTRO STORICO

1. Ristrutturazione di fabbricati tradizionali che rispecchiano gli schemi tipologici individuati nei centri storici: fare riferimento all' art. 11.
2. Fabbricati residenziali, alberghieri, terziari, e rurali:
 - a. trasformazioni di edifici recenti: devono riferirsi per forma, materiale e colori all' edilizia tradizionale del luogo in tutti i componenti (tetti, fori, poggioni ...), curando l'omogeneità con il contesto.
 - b. nuove urbanizzazioni: è necessario riferirsi all' immediato intorno tradizionale specialmente per quanto riguarda il numero dei piani, il tipo edilizio (schiera o singolo), la massa (compatta o articolata), la forma (allungata, alta, o cubica), i tetti (forma, orientamento, pendenza, materiali), i fori (disposizione, forma, materiali e colori) e altri elementi come abbaini, poggioni, verande ...
3. Fabbricati produttivi, commerciali, zootecnici:
 - a. unicamente per fabbricati zootecnici le spianate conseguenti a sbancamenti devono raccordarsi al terreno circostante utilizzando scarpate o terrazzamenti con muri in pietra locale di altezza limitata.
 - b. i fabbricati devono essere coerenti con quelli simili della zona e riprenderne i caratteri più tipici; (forma, dimensione, orientamento, materiali, fori, tetto, colori ...)
 - c. particolare cura andrà posta alla sistemazione degli spazi liberi mediante l'uso del verde ed in particolare di siepi sempreverdi e alberature; queste ultime dovranno essere poste in particolare a delimitazione dei lotti anche come barriera sia visiva che acustica che olfattiva. Le sistemazioni esterne dovranno essere progettate contestualmente all' intervento principale.

ART. 13 TENUTA DEGLI SPAZI NON EDIFICATI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI

1. Nei centri storici, a seconda della loro sistemazione attuale, gli spazi di pertinenza dovranno essere utilizzati come di seguito specificato:
 - a. orti e giardini coltivati: tali destinazioni devono di norma essere conservate in quanto testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima cura alla loro sistemazione ed al loro recupero.
 - b. campi, prati, frutteti e arboreti: deve essere mantenuta la destinazione a verde trasformandoli anche in orti e giardini coltivati o in parchi.
 - c. piazzali, anditi ed altre superfici: la loro pavimentazione dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 14.3.
 - d. nel caso di ampliamento e/o di ricostruzione previsti dalle singole schede degli edifici sarà possibile occupare gli spazi di pertinenza non edificati.
2. Nelle aree urbanizzate le pertinenze degli edifici dovranno essere sistemate in modo dignitoso predisponendo una planimetria con le sistemazioni del suolo che privilegino il verde e i materiali tradizionali.
3. In tutte le aree edificate il verde attuale dovrebbe essere potenziato e riqualificato, curando i fiori alle finestre, la sistemazione a verde degli spazi liberi, la messa a dimora di rampicanti (che possono mascherare ambiti degradati), di siepi e di alberi. Particolare cura dovrà essere quindi posta in sede di valutazione dei progetti alla corretta sistemazione degli spazi esterni.
4. Per l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la sicurezza delle costruzioni, si dovranno adottare idonee misure per la protezione dei suoli di pertinenza degli edifici. Per aumentare l'evaporazione, le superfici devono essere rinverdate, per aumentare il percolamento le pavimentazioni vanno eseguite preferibilmente con coperture filtranti di materiali tradizionali

I parcheggi vanno per quanto possibile inseriti nel verde, mascherati con siepi sempreverdi e ombreggiati con alberi.

Il ruscellamento sulle aree pavimentate deve essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati. Per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a danni erosivi.

ART. 14 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, gli interventi devono osservare i seguenti criteri generali e fare riferimento alle schede successive.

1. INSEGNE:

- 1.1 **cartelli indicatori, segnali stradali e insegne di carattere turistico**: dovranno essere in numero limitato, uniformi per tipo, dimensione e colore e, dove possibile, concentrati. Per questo è opportuna una revisione complessiva a scadenze ragionevoli.
- 1.2. **scritte della toponomastica** (nomi delle strade e numeri civici): dovranno essere uniformate e di tipo tradizionale (o dipinte direttamente sul muro o su tabelle smaltate o dipinte). Eventuali scritte non pubblicitarie rimaste sulle pareti dovrebbero essere rifatte o almeno non cancellate, essendo una documentazione storica utile per mantenere il senso della comunità e per testimoniare il succedersi degli eventi.
- 1.3. **insegne di carattere commerciale e pubblicitario**: è ammessa unicamente la loro installazione in posizione contigua al locale ove si svolge l'attività da realizzare in queste forme:
 - insegne dipinte su supporto in legno o metallo da applicare sopra le vetrine;
 - insegne in legno o metallo da applicare sulla facciata;
 - insegne realizzate con lettere adesive poste sui vetri dei negozi;
 - insegne scatolari poste nell'intradosso dei portali sia architravati che archivoltati, realizzate in modo che l'iscrizione, ricavata in positivo o in negativo, risulti illuminata con luce riflessa;
 - ove le particolari dimensioni e caratteristiche della strada lo consentano (strade con marciapiede con dimensioni tali da non pregiudicare il transito dei mezzi di soccorso) è previsto l'uso di insegna a bandiera di forma, disegni e materiali tradizionali con dimensioni prestabilite.

2. MURI E RECINZIONI

- 2.1. **muri**: i muri in pietrame a secco o con intonaco a raso sasso specialmente se di altezza superiore al metro, esistenti sia lungo la viabilità, sia negli spazi privati devono essere conservati nella loro integrità, salvo il caso della necessità di allargamenti stradali.
Per il loro recupero si dovranno impiegare sempre materiali uguali a quelli già utilizzati, (pietrame a secco o intonaco raso sasso) limitando l'uso del legante cementizio alla parte interna della muratura, mantenendo l'aspetto originario.
Eventuali muri distrutti dovrebbero essere ripristinati, con le caratteristiche, le tecniche e i materiali originari.
- 2.2. **recinzioni**: vanno esclusi il cemento, gli elementi prefabbricati l'uso di materiali taglienti o acuminati e le stravaganze di forma, colori e materiali.

3. PAVIMENTAZIONI:

- 3.1. La pavimentazione degli spazi sia pubblici che privati e della viabilità esistente sia pedonale che veicolare dovrà essere mantenuta nel caso sia in selciato di ciottoli o in cubetti di porfido o in scaglie di porfido poste a coltello ("smoller") o in lastre di pietra.
- 3.2. Negli interventi di recupero si raccomanda la rimessa in luce degli acciottolati esistenti ma coperti da calcestruzzo e asfalto; in alternativa si dovrà privilegiare la posa di cubetti di porfido,

mantenendo nel contempo la presenza delle pietre calcaree o granitiche per delimitare le corsie rotabili o quelle pedonabili.

- 3.3 Eventuali caditoie, tombini, chiusini o griglie di protezione andranno mantenuti nelle rispettive forme e materiali salvo la sostituzione della pietra con la ghisa o il ferro; tali elementi dovranno tuttavia presentare disegno e dimensioni tradizionali.
- 3.4. Nella realizzazione di parcheggi, e solo all' interno di spazi verdi, si potranno utilizzare grigliati plastici o in cls per mantenere o favorire la copertura vegetale degli spazi di sosta.

4. FONTANE E LAVATOI

- 4.1. Tutte le fontane e i lavatoi superstiti di fattura tradizionale sono da conservare e valorizzare.
- 4.2. Eventuali nuove fontane dovrebbero ispirarsi o riprendere tipologie e materiali tradizionali.

5. ILLUMINAZIONE

- 5.1. Per l'illuminazione pubblica si devono usare elementi con forme, materiali e colori tradizionali in modo da adeguarsi al tipo di traffico, alle caratteristiche della strada e alla rilevanza degli edifici.
- 5.2 Anche negli spazi privati di pertinenza degli edifici vanno usati tipi tradizionali di altezza modesta.
- 5.3 Occorre privilegiare i corpi illuminanti che riducano il più possibile l'inquinamento luminoso.

6. ALTRI ELEMENTI PUNTUALI

- 6.1 **panchine, cestini,...**: dovrà essere studiata attentamente la collocazione, mentre forme, colori e materiali dovranno essere improntati alla tradizione, e alla sobrietà.
 - 6.2 **cassonetti per rifiuti**: ove possibile dovranno essere collocati in luoghi defilati e mascherati con i modi ormai noti (all' interno di volumi esistenti, in spazi circondati da staccionate o graticci lignei o da muretti o da siepi sempreverdi,...).
7. I manufatti qui richiamati, laddove trattano di elementi riconducibili agli art.10 e 11 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.lgs 22 gennaio n.42 - dovranno essere valutati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente **Art.6- Beni storico-artistici**.

ART. 15 - INDIRIZZI PER IL CORRETTO INSERIMENTO AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE E DI DIFESA DEL SUOLO

1. Ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va progettata ed eseguita in modo da minimizzare l'impatto paesistico e ambientale.
2. In generale, tutte le infrastrutture devono risultare preferibilmente eseguite con tecniche e materiali tradizionali (pietra per le murature, legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc.).
3. Nell' esecuzione di opere stradali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a. strade classificate, evidenziate nella cartografia: i nuovi percorsi e la trasformazione dei tracciati esistenti vanno eseguiti con particolare attenzione all' inserimento ambientale curando la tipologia dei manufatti, delle opere d' arte e la sistemazione dell'arredo. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati. I muri di sostegno dovrebbero avere altezza limitata, ricorrendo a terrazzamenti o a scarpate inerbite nel caso di altezze superiori.
 - b. strade non classificate dal PRG, non evidenziate in cartografia perché minori (piste ciclabili, strade campestri, pascolive, boschive o di montagna): i tracciati e le pendenze devono sempre adeguarsi strettamente alla morfologia dei luoghi, rispettando la panoramicità dei versanti. Sbancamenti e riporti vanno ridotti al minimo e accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame. È esclusa l'esecuzione di opere d' arte massicce e vistose. Nei pascoli e nelle aree agricole le eventuali strade minori devono essere ai margini dei fondi, con tracciati non disposti

secondo andamenti rigidi (rettilinei, livellette che non si adagiano al terreno) per evitare rotture nel quadro paesistico.

4. Gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc. devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione all' inserimento nei diversi contesti paesistici, adottando criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. Con tali cautele possono essere realizzati in ogni zona prescindendo dall' individuazione puntuale nella cartografia di piano.
5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni per inserirsi nell' ambiente nel modo più armonioso possibile.
6. Le linee elettriche fino a 20.000V. e le linee telefoniche vanno, ove possibile, interrate.

TITOLO II

SISTEMA AMBIENTALE

ART. 16 - AREE DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA NELLE ZONE URBANE

1. In tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro dei centri storici devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare la vegetazione esistente, avendo cura di non offenderne gli apparati radicali;
 - b) le specie arboree pregiate vanno conservate;
 - c) parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e, quindi, anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo, e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate;
 - d) in tutte le zone, ad esclusione dei centri storici, è prevista la messa a dimora di alberatura ad alto fusto a foglia caduca e di gruppi di arbusti nell'area di proprietà pertinente all'intervento. La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone;
 - e) le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali;
 - f) nelle zone per le attività produttive il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità. In prospienza di zone per la viabilità il verde dovrà assolvere alla riduzione dell'impatto acustico.

ART.16.1 - PRESCRIZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA NELLE ZONE EXTRAURBANE

1. Nelle zone extraurbane il P.R.G. persegue l'obiettivo di valorizzazione dell'edilizia esistente in rapporto al paesaggio mediante:
 - la conservazione delle specie arboree di pregio;
 - la conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario (viali, siepi, filari, gruppi arborei ecc.);
 - la progettazione degli spazi aperti che valorizzi le sistemazioni a verde e le aree di pertinenza;
 - la creazione di viali alberati d'accesso;
 - la messa in opera di alberature di alto fusto e di gruppi di arbusti (utilizzando essenze locali o essenze naturalizzate specifiche della zona) nella pertinenza dell'immobile. La messa in opera può avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione di corridoi ecologici, l'ampliamento o la ricostruzione di aree boscate, il rinverdimento delle sponde di specchi d'acqua ecc.
2. Per gli edifici posti in prossimità di strade, il verde dovrà essere disposto in modo da ridurre l'inquinamento acustico e la propagazione di polveri, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale. Nelle aree in cui insistono attività produttive, il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di protezione di adeguata profondità.
3. I percorsi storici e la viabilità, con le relative visuali panoramiche, sono oggetto di particolare tutela.

La tutela è finalizzata al mantenimento di tutti quegli elementi che connotano l'ambiente vallivo,

collinare e montano; a tal fine vanno ripristinate, con tecniche e materiali congrui, le pavimentazioni ed i muriccioli a secco che caratterizzano tali percorsi. Per la tutela della visuale panoramica va evitata la compromissione delle prospettive, che dovranno essere tenute in conto nel progetto del verde.

Sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico". Ogni intervento rientrante nella casistica del presente capoverso è soggetto alla preventiva autorizzazione del Soprintendente;

4. Nelle zone agricole le nuove recinzioni delle proprietà (ad eccezione delle strutture di ingresso) devono essere formate con siepi vive, rete metallica, cancellata con zoccolo totalmente interrato, o staccionata.
Le recinzioni esistenti (ad esclusione di quelle di valore) vanno adeguate in caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento dell'immobile.
5. Nella progettazione delle opere stradali va prestata particolare cura al disegno delle opere d'arte ed alla tipologia dei manufatti, nonché al loro inserimento nel quadro paesaggistico ed alla sistemazione finale. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbati e piantumati, con essenze arboree locali. I tracciati e la pendenza devono adeguarsi alla morfologia dei luoghi. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitata ai minimi tecnicamente necessari e vanno rivestiti in massello di pietra locale. Nei pascoli e nelle aree agricole le nuove strade devono, per quanto possibile, seguire i margini del bosco, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare rotture nel quadro paesaggistico e visibili opere d'arte.
6. Gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nel contesto paesaggistico. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono l'assorbimento visivo di quei fabbricati nel contesto naturale.
7. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.

ART. 17 - VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni contenute dalla carta di sintesi della pericolosità (CSP) e dai relativi allegati, approvati con D.G.P.1317 del 4 settembre 2020 ed entrata in vigore il 2 ottobre 2020.

ART. 17.1 - VINCOLI PREORDINATI ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta delle Risorse Idriche provinciale, approvata con deliberazione della D.G.P. n. 2248 del 05.09.2008 e s.m.
2. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo – ad eccezione delle acque bianche non inquinate – lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.

ART. 18 - CORSI D'ACQUA E AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE

1. Trova applicazione la L.p. 7 agosto 2003 n.7, le disposizioni di cui ai precedenti artt.17 e 17.1 e la disciplina provinciale di settore.

ART. 19 - TUTELA DELLE ACQUE

1. Il Comune dovrà valutare la compatibilità dei nuovi interventi di urbanizzazione con le reti ed i depuratori biologici, cui confluiscono le acque reflue urbane, e disporre le necessarie azioni di collettamento e depurazione in conformità alle indicazioni contenute nel TULP.
2. Ove necessario, ai nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno essere prescritti idonei trattamenti, tali da garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scarichi da parte della struttura depurativa finale.

ART. 20 – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

1. La compatibilità della presenza umana in prossimità delle fonti di inquinamento elettromagnetico è regolata da apposita disciplina statale ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici ed elettromagnetici", Legge n. 36/01 e relativo decreto attuativo D.P.C.M. 8 luglio 2003), che fissa dei limiti di distanza per le attività e gli insediamenti.
2. Per le implicazioni urbanistiche ed edilizie riguardanti gli impianti di telecomunicazione e gli elettrodotti si rimanda agli specifici articoli delle presenti norme (artt. 71 e 72).

ART. 21 - AREE NATURALI PROTETTE

- 1 Sono aree naturali speciali oggetto di particolare tutela, in conformità alle norme in materia di aree protette in particolare con rimando all'art 34 del L.P.11/2007 che definisce la rete delle aree protette provinciali.
 - La rete delle aree protette provinciali è costituita da:
 - a. la rete ecologica europea "Natura 2000", disciplinata dal capo II di questo titolo;
 - b. i parchi naturali provinciali, previsti dal capo III di questo titolo, costituiti da aree terrestri, fluviali e Lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti;
 - c. le riserve naturali provinciali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di rilevanza Provinciale, destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle risorse genetiche;
 - d. le riserve locali, previste dal capo IV di questo titolo, costituite da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione.

2. Siti e zone della rete europea "Natura 2000" [ZSC] e [ZPS] presenti nel Comune di Cinte Tesino:

I siti e le zone della rete europea Natura 2000 presenti nel Comune di Cinte Tesino sono:

- **ZPS Lagorai** - Codice: IT3120160 ZPS
- **ZSC Passo del Broccon** - Codice: IT3120092

3. Nei siti e nelle zone della rete "Natura 2000" si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché al DPR 357/97.
4. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della l.p. n. 11/2007 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg. d.d. 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del presente comma. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 3 agosto 2012, n.1660 "Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg.- Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000.

ART. 22 – FORRA DEL GRIGNO – AMBITO A VINCOLO PAESAGGISTICO

1. Allo scopo di proteggere i valori paesaggistici di particolari quadri ambientali e dei contesti di specifici emergenze naturalistiche meritevoli di salvaguardia, sono stabilite delle aree di difesa paesaggistica -ambientale, indicate in cartografia.
2. Nelle aree a vincolo paesaggistico-ambientale, salvo che per gli edifici censiti dal PEM sono vietate la modifica dell'andamento naturale del terreno e la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista. Le nuove edificazioni sono vietate.
3. Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di volume.
4. Per gli interventi di infrastrutturazione nelle aree a vincolo paesaggistico-ambientale valgono i disposti ed i criteri di tutela ambientale di cui al presente titolo II.

ART.23 - AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della Provincia autonoma di Trento (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

TITOLO III
SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

CAPO I – GENERALITÀ

ART. 24 – GENERALITÀ

1. Le zonizzazioni indicate nelle tavole comprendono:
 - centri storici (da art.25 a art.38);
 - aree residenziali (da art.39 a art.42);
 - aree per attività alberghiere (art.43);
 - costruzione accessoria (art.44)
 - aree produttive del settore secondario e commerciali (art.45);
 - aree per attrezzature e servizi (da art.46 a art.49);
 - aree per attrezzature private di interesse generale (art.50)
 - spazi pubblici (art.51);
 - parcheggi pubblici esistenti e di progetto (art.52).
 - depuratori (art.53);
 - aree agricole (da art.54 a 56);
 - boschi (art.57);
 - aree a prato e pascolo (art.58)
 - aree ad elevata integrità (art.59);
 - fiumi e torrenti (art.60);
 - aree sciabili (art.61):
 - area cimiteriale (art.62)
 - ambienti di alta montagna (art.63)
 - patrimonio edilizio montano (art.64)
2. I parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di insediamento e fabbricato ammesso.
3. Nell'ambito degli insediamenti storici non si utilizzano indici in quanto le cartografie del Piano stesso contengono le previsioni necessarie per nuovi interventi.
Per quanto riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione e di razionalizzazione del volume degli edifici vale quanto specificato in cartografia e nei successivi articoli delle presenti norme.

CAPO II - I CENTRI STORICI

ART. 25 – GENERALITÀ

1. Nelle aree perimetrare come centri storici e per gli edifici e manufatti storici isolati individuati in cartografia vigono le prescrizioni del presente articolo e degli articoli seguenti dal 26 al 36.
2. Ogni edificio compreso nel centro storico o individuato come edificio o manufatto isolato ha una scheda di riferimento sulla quale è indicata la categoria d' intervento che gli è stata attribuita. La categoria d'intervento è indicata in cartografia.
Su ciascun edificio schedato sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, come definiti dai successivi art. 28 e 29, e gli interventi previsti dalla rispettiva categoria d'intervento, così come definita rispettivamente dagli art. 30 (Restauro), art. 31 (Risanamento conservativo), art. 32 (Ristrutturazione edilizia).
3. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità, gli interventi destinati all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti, alla sistemazione delle aree nude e senza destinazione specifica.
4. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi all' interno dei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, nonché per la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici. L'approfondimento di questi aspetti può contribuire a evitare crolli improvvisi nel corso dei lavori.
5. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione.
6. Gli interventi nei centri storici dovranno fare sempre riferimento agli schemi tipologici allegati.
7. Sarà posta particolare cura nella creazione di nuovi impianti tecnologici o nella loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, e comunque in tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti. Tali interventi saranno, se del caso, oggetto di un unico progetto di massima allegato al progetto di recupero includente l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre a permesso di costruire.
8. Per le distanze nel caso di ampliamenti e in genere per tutti i nuovi volumi si rinvia all'art.7.3 delle presenti norme tecniche di attuazione.

ART. 26 - UNITÀ MINIMA DI PROGETTO

1. Si considera unità minima di progetto l'appartamento, l'edificio o l'insieme di edifici e i relativi spazi di pertinenza che devono essere sottoposti a progettazione esecutiva unitaria.
2. L' edificio, in tutte le presenti norme, è il volume architettonico definibile come elemento unitario e compiuto, prescindendo dalla proprietà, dalle destinazioni d' uso e dalla distribuzione interna. L' edificio è quello risultante dalla schedatura ed è contrassegnato da un numero.

3. L'unità minima di progetto coincide:
 - con l'appartamento, negozio, laboratorio, edificio accessorio nelle loro molteplici forme (piano intero, duplex, parte di piano ...) per gli interventi relativi all' interno dell'edificio e per quelli di manutenzione ordinaria;
 - con l'edificio e il suo spazio di pertinenza per qualsiasi altro tipo di intervento ed in particolare per tutti gli interventi relativi all' esterno. Solo in via subordinata, per tali interventi, si potrà far coincidere l'unità minima di progetto con una parte di edificio purché tale parte possa essere considerata un insieme unitario e compiuto (es.: solo una facciata di un edificio o una parte di essa chiaramente leggibile anche singolarmente).
 - con il perimetro dei piani attuativi a fini speciali, dei piani di recupero e dei comparti dal momento della loro approvazione.
4. Il permesso di costruire, la SCIA, la CILA dovranno concernere l'unità minima di progetto e l'esecuzione delle opere dovrà essere coordinata e contemporanea per l'intera unità minima di progetto.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D' INTERVENTO

1. Le categorie di intervento previste dal P.R.G. per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelle definite dall'art. 77 della L.P.15/2015
 - manutenzione ordinaria M1;
 - manutenzione straordinaria M2;
 - restauro R1;
 - risanamento conservativo R2 ;
 - ristrutturazione edilizia R3;
 - demolizione R6;
 - interventi di nuova costruzione
 - interventi di ristrutturazione urbanistica
2. In casi particolari è ammessa la possibilità di sopraelevazione e/o di ampliamento secondo le modalità previste nell' art. 34.
3. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati costruzioni accessorie così come definita all'art.44 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, a servizio dell'abitazione principale, nella misura massima di una per unità edilizia.

ART. 28 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti dall'art.77 comma1 lett.a) della L.P.15/2015.
2. L'intervento dovrà comunque tendere alla riqualificazione formale dell'edificio conservando o riproponendo materiali tradizionali.
3. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
 - a) opere esterne
 - 1) manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
 - 2) riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di

copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle, ...;

b) opere interne

1) tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;

2) riparazione di infissi e pavimenti;

3) riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

4. L'intervento di manutenzione deve dunque conservare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tradizione insediativa dell'area o della tipologia edilizia locale.

ART. 29 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti dall'art.77 comma1 lett.b) della L.P.15/2015.
2. Gli interventi ammessi, compatibilmente con norme delle singole categorie d'intervento, sono i seguenti:
 - a) opere esterne e interne:
 - 1) sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
 - 2) rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
 - 3) realizzazione di isolamento termico interno. Quest'opera va tuttavia messa in relazione alla categoria dell'edificio: va esclusa dalla categoria del restauro e comunque in presenza di pitture e decorazioni significative.
 - 4) rifacimento con medesime modalità e con gli stessi materiali degli elementi tradizionali presenti come abbaini, ballatoi, balconi ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ecc. I più comuni elementi costruttivi tradizionali sono rappresentati ed elencati nell' art.11;
 - 5) rifacimento con medesime modalità della copertura; per i materiali si veda l'art.11;
 - 6) consolidamento delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, ecc.);
 - 7) rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali;
 - 8) creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.).
3. Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale. Dovranno quindi riproporre l'elemento tradizionale esistente o sostituire l'elemento non tradizionale esistente.
4. L' intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli impianti tecnologici, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

ART. 30 – RESTAURO – R1

1. Gli interventi di restauro sono definiti dall'art.77 comma1 lett.c) della L.P.15/2015.

2. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
3. Il restauro è un intervento complesso e molto delicato che si applica agli edifici di particolare valore architettonico, tipologico storico o monumentale.
4. Particolare attenzione va posta ai materiali, alle tecniche e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche l'ambiente in cui esso è collocato.
5. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) opere esterne e interne:
 - 1) sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
 - 2) rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ...);
 - 3) rifacimento delle coperture con tecniche tradizionali mantenendo o ripristinando il manto originario;
 - 4) consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti) o ricostruzione con medesime caratteristiche tecniche e materiali degli elementi di cui è documentata la condizione di irrecuperabilità e di degrado;
 - 5) riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;
 - 6) demolizione delle superfetazioni degradanti;
 - 7) eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
 - 8) nuove tramezzature interne, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni);
 - 9) destinazione d'uso compatibile con i caratteri tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
 - 10) destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
 - 11) restauro di singoli elementi culturali architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni).

ART. 31 - RISANAMENTO CONSERVATIVO - R2

1. Gli interventi di Risanamento Conservativo sono definiti dall'art.77 comma1 lett.d) della L.P.15/2015.
2. E' prescritto per gli edifici costituenti il tessuto edilizio di interesse storico-artistico e documentario, che pur avendo subito interventi di trasformazione, conservino precisi caratteri tipologici e architettonici che possono essere ulteriormente ripristinati.
3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro, sono ammissibili i seguenti interventi:
 - a) **opere esterne:**
 - 1) copertura: rifacimento rispettando i caratteri tradizionali del Centro Storico: pendenza, numero delle falde e loro articolazione; per il consolidamento della nuova struttura portante del tetto è ammessa la realizzazione di un cordolo con altezza massima di cm.30.
 - 2) balconi, ballatoi e collegamenti verticali: modifiche e rifacimenti degli esistenti nel rispetto della tradizione locale e delle tipologie dell'edificio;

- 3) tamponamenti in legno: conservazione pur inserendo nuovi fori;
- 4) fori: modifiche ai fori o al sistema dei fori, (purché i contorni originari non siano in pietra) nel rispetto delle caratteristiche tradizionali e della tipologia dell'edificio;

Per le modalità progettuali ed i materiali relativi a questi elementi si veda l'art. 9.

b) opere interne:

- 1) murature portanti: rifacimento nella posizione originaria;
 - 2) solai: rifacimento ed eventuale modifica di quota compatibile con il sistema dei fori e con il mantenimento di eventuali volte e di elementi di pregio;
 - 3) scale: eventuale rifacimento possibilmente mantenendo la posizione originaria se di fattura pregiata e significativa; inserimento di nuove scale;
4. Tutte le opere esterne dovranno essere valutate in rapporto non solo ai caratteri tipologici-architettonici dell'edificio, ma anche alla omogeneità delle cortine edilizie, della strada o della piazza in cui l'edificio è inserito. Materiali, tecniche e particolari dovranno essere quelli tradizionali contenuti nell' art. 11 o documentati come esistenti e comuni in analoghi edifici storici.
 5. Il risanamento conservativo se consente dunque tutti gli interventi richiesti dalle esigenze abitative attuali ha l'obiettivo, per quanto riguarda l'esterno, di conservare o recuperare gli elementi della tipologia originaria.
 6. Nelle singole schede di analisi sono indicati gli elementi incongrui che il progetto dovrà eliminare o migliorare e quelli di pregio o caratterizzanti che dovrà invece valorizzare.
 7. Vincolo di facciata: per un efficace controllo estetico formale delle facciate si prevede il seguente vincolo:
la Commissione Edilizia Comunale potrà valutare la fattibilità e la congruenza con la tipologia dell'edificio di tutte le modifiche esterne, che non contrastino per distanza o norme di codice civile, quali spostamento e/o aggiunta di fori, ampliamento e/o aggiunta sporti e balconi, rifacimento intonaci e nuova tinteggiatura, ecc., indipendentemente dalle opere realizzate nelle altre parti dell'edificio, con particolare attenzione alla composizione della foronomia, al tipo di materiali ed alle tecniche costruttive rapportate con gli edifici circostanti e nel rispetto delle tradizioni.

ART. 32 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA – R3

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti dall'art.77 comma1 lett.e) della L.P.15/2015.
2. È prescritto per gli edifici costituenti il tessuto edilizio che abbiano perduto la loro identità tipologica tradizionale o che siano di recente edificazione.
3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria , restauro e risanamento conservativo, sono previsti i seguenti interventi:
 - a) opere esterne:
 - 1) murature: demolizione parziale e rifacimento se documentatamente non recuperabili, anche con tecniche e materiali diversi dagli originali;
 - 2) fori: modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti; eventuale inserimento di nuovi;
 - 3) tamponamenti lignei: modifiche formali e dimensionali;
 - 4) collegamenti verticali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche tradizionali;
 - 5) sporti e collegamenti orizzontali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa;

- 6) coperture: rifacimento integrale anche con modifiche; pendenze, forma e manto devono rispettare la tradizione;
- 7) cappotti: realizzazione con finitura esterna che deve rispettare la tradizione. La realizzazione dei cappotti sulle facciate prospicienti la pubblica via potranno essere realizzati purché la larghezza minima della sede stradale non risulti inferiore a ml.3.50. Tale misura minima dovrà essere rispettata in ogni punto fra le facciate prospicienti fino ad un'altezza di ml.4.00 dalla sede stradale.

Per tutti questi elementi si dovrà fare riferimento all'art. 11.

b) opere interne:

- 1) solai: nessun vincolo;
- 2) collegamenti verticali: nessun vincolo;
- 3) distribuzione: nessun vincolo;
- 4) murature: nessun vincolo;

c) modifiche volumetriche:

- 1) sopraelevazione e ampliamento secondo le modalità previste dall' art. 34.

4. Obiettivo della ristrutturazione è quello di riproporre i caratteri tipologici tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, apportando quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale e la tradizionale omogeneità degli insediamenti storici.
5. Per i soli interventi di demolizione e ricostruzione, qualora l'edificio originario sia privo di qualità architettoniche, di elementi tipologici e costruttivi riferibili alla tradizione edificatoria locale e sia isolato, ovvero non inserito in un contesto che contribuisca a formare la scena urbana, è ammessa la riedificazione con l'impiego di materiali di uso tradizionale o consentiti dalle presenti NdA, anche con l'inserimento di foronomie di facciate dettate da esigenze di risparmio energetico, ovvero con forme e dimensioni non tradizionali, a patto che si raggiunga la classe di certificazione energetica A o superiore.

ART. 32 BIS - DEMOLIZIONE - R6

1. E' costituita dagli interventi più radicali che possono riguardare un edificio; vi si ricorre nel caso di volumi staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o incompatibili per la funzionalità del centro. L'intervento si conclude con la demolizione, cioè con la sparizione della costruzione volume o dei resti del volume della costruzione compromessa.

ART. 33 – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

1. Gli interventi di nuova costruzione sono definiti dall'art.77 comma 1 lett.g) della L.P.15/2015.
2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono definiti dall'art.77 comma 1 lett.h) della L.P.15/2015.

ART. 34 - SOPRAELEVAZIONI E AMPLIAMENTI

1. La sopraelevazione e l'ampliamento sono esclusi per gli edifici sottoposti a restauro.

2. La sopraelevazione, per recuperare spazi inutilizzati nei sottotetti, sarà possibile per edifici esistenti alla data del 31.12.2004 una sola volta ed unicamente per rendere abitabili, a fini residenziali, i sottotetti che non hanno altezza media ponderale sufficiente. La cubatura utilizzabile sarà quella strettamente necessaria e sufficiente per raggiungere l'altezza media ponderale. La pendenza delle falde dovrà fare riferimento a quella degli edifici adiacenti.

Per il superamento dell'altezza di edifici limitrofi la Commissione Edilizia potrà imporre i criteri progettuali per evitare risultati tipologici in contrasto con il contesto edilizio del centro storico

3. Per gli edifici soggetti alla categoria della ristrutturazione è possibile un ampliamento secondo le modalità stabilite dal precedente art.32 comma 1:
- a: l'ampliamento del volume attuale dovrà fare riferimento agli schemi tipologici (scheda 1);
 - b: ampliamento modulare (per modulo si intende la larghezza del foro più quella delle due porzioni di muratura comprese tra i due assi di simmetria ad esso adiacenti) con riferimento agli schemi proposti (vedi scheda 2) e nel seguente modo:
aggiunta o completamento di uno o più moduli dell'edificio.
4. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni dovranno essere valutati di volta in volta, fare sempre riferimento agli schemi tipologici (scheda 1) e agli attuali rapporti dimensionali dell'edificio, essere concessi per migliorare le condizioni di abitabilità (servizi igienici, scale,...) o per recuperare a fini abitativi spazi che attualmente non lo sono, essere realizzati con forme, tecniche e materiali originari o tradizionali. Ampliamenti e sopraelevazioni hanno anche lo scopo di ripristinare tipologie tradizionali compromesse da interventi parziali e quindi di recuperare il paesaggio tradizionale.
5. In tutti i casi la sopraelevazione o l'ampliamento potranno essere concessi una sola volta e per volume attuale dell'edificio si intende il volume emergente esistente alla data del 31.12.2004.

ART. 35 - DESTINAZIONI D'USO

1. Sono considerate compatibili con la funzione attualmente presente, tutte quelle destinazioni d'uso da cui non conseguano significative variazioni distributiva, volumetrica, strutturale, altimetrica, anche interna, dell'unità immobiliare d'uso così come risultante anche dopo aver subito gli interventi consentiti dalla rispettiva categoria d'intervento.
2. A livello di piano terra e rialzato, la destinazione d'uso non residenziale è ammessa fino alla misura del 100% del volume.
3. È sempre ammesso il cambiamento di destinazione d'uso da altre funzioni a residenza.
4. È da favorire, nello stesso edificio o nella stessa cortina edilizia, l'integrazione di destinazioni d'uso diverse (residenziale, artigianale, commerciale, di servizio...).
5. Sono consentite esclusivamente attività conformi alla vigente normativa in materia d'inquinamento sonoro, igienico, idrico, aereo, del suolo.
6. La destinazione d'uso diversa da quella presente all'entrata in vigore del Piano per tutto l'edificio è comunque ammessa anche derogando secondo le procedure di legge a quanto sopra, in caso di interesse pubblico, quali quello sanitario, culturale, ricreativo, scolastico, e sociale in genere, in ottemperanza agli standard di legge.

ART. 36 - MANUFATTI PARTICOLARI

1. I manufatti accessori storici sono i seguenti:
 - a) manufatti di distribuzione idrica: abbeveratoi, cisterne, pozzi, lavatoi, fontane, canali irrigui, rogge, dovranno essere mantenuti o ripristinati, provvedendo alla loro riqualificazione formale ai sensi dell'art. 14.4 delle presenti Norme.
Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.
 - b) manufatti legati alla viabilità: cippi, pietre miliari, ponti, scalinate, portali, muri, dovranno essere mantenuti o ripristinati.
Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.
 - c) manufatti di carattere sacro: capitelli, croci, edicole, ecc..., dovranno essere mantenuti o ripristinati, valorizzando qualora possibile, anche un conveniente intorno del manufatto.
1. Tutti questi manufatti anche se non individuati in cartografia, dovranno essere prioritariamente conservati nella loro posizione e forma attuale pur con possibilità di modifiche per esigenze inderogabili legate alla viabilità che non ammettano soluzioni alternative.
3. Tutti questi manufatti non cartografati dovranno essere, se interessati da opere, schedati (foto e ubicazione) aggiornando la cartografia di piano
4. I manufatti qui richiamati, laddove trattano di elementi riconducibili agli art.10 e 11 de Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 22 gennaio n.42, dovranno essere valutati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente **Art.6 - Beni storico-artistici**.


ART. 37 - RUDERI

1. Sono definiti edifici da recuperare quelli individuati catastalmente aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca, e purché il recupero dell'edificio medesimo sia significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale. Il recupero, è possibile applicando le disposizioni di cui all'art.107 della L.P.15/2015 o con rimando al censimento del patrimonio edilizio montano – PEM.
2. Si considerano invece ruderi i resti di fabbricati non aventi i requisiti specificati nella definizione di cui al comma 1.


ART. 38- ROVINE

1. Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine i cui resti abbiano una consistenza tale da non consentire l'individuazione sia della funzione sia dell'impianto volumetrico originari.
2. L'inconsistente significato storico-culturale ad essi attribuibile e la mancanza di certezze circa le funzioni e le dimensioni, determinano l'impossibilità di procedere ad alcun intervento edilizio.
3. È consentito comunque un recupero delle rovine che rappresentano testimonianza storico culturale ai soli fini di valorizzazione e salvaguardia di antiche testimonianze.


SCHEDA 1: SCHEMI TIPOLOGICI



A: EDIFICI RESIDENZIALI



B: EDIFICI DI ORIGINE RURALE




E1: EDIFICI ACCESSORI TRADIZIONALI

TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

		FUNZIONE PREVALENTE	MURATURA	BALCONI BALLATOI	SCALE	FORI: -distribuzione -forma -dimensioni	SERRAMENTI: - materiali	DECORAZIONI	ELEMENTI DI PREGIO	TAMPONAM. IN LEGNO
A	EDIFICI RESIDENZIALI	Residenziale	intonaco	-rari -pietra + ferro -piccole dimensioni		-regolare -rettangolare -medie	legno	sì	sì	
B	EDIFICI DI ORIGINE RURALE	Residenziale	intonaco	-legno -grandi dimensioni	legno pietra (P.T.)	-irregolare -rettangolare -medie	legno			
D	EDIFICI SPECIALI	-uso pubblico -nessuna	intonaco			-regolare -varia -varie	legno	sì	sì	
E1	EDIFICI ACCESSORI TRADIZIONALI	-accessori dell' abitazione o dell' attività produttiva	sasso a vista			-unico foro di grandi dimensioni	legno			sì

SCHEDA 2: AMPLIAMENTO MODULARE art. 34.3.b

Riferimento modulare (muro+finestra+muro) da riproporre nell'ampliamento



CAPO III - AREE INSEDIATIVE

ART. 39 AREE RESIDENZIALI

1. Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Possono essere già urbanizzate e caratterizzate da una consistente presenza di edifici di tipo residenziale o da urbanizzare e destinare ai nuovi complessi insediativi.
2. In queste aree sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutte le attività ad essi pertinenti, in particolare sono consentiti: i negozi, le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza purché non moleste. L'assenza di effetti molesti dovrà essere documentata contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di costruire.
3. Nelle nuove costruzioni e sugli spazi di loro pertinenza deve essere ricavata una superficie da destinare a parcheggio così come definito all'art.9 delle presenti norme tecniche di attuazione.
4. Le aree residenziali si dividono in:
 - aree di completamento;
 - aree di nuovo impianto;
5. L'installazione di pannelli solari è consentita nei termini ammessi dall'Art.78 comma 3 lett.c) della L.P.15/2015.
6. Negli spazi liberi pubblici o privati all'interno delle aree residenziali è ammessa la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni emanate dalla PAT relative al loro posizionamento.

ART. 40 – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1. Sono aree urbanizzate, già destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori. Sono ammessi unicamente fabbricati residenziali.
 - **Nelle aree cartografate con CARTIGLIO B1, si applicano i seguenti indici:**
 - a) [SUN] pari a 0.47 mq/mq;
 - b) [m] altezza del fronte o della facciata: mt. 8.50;
 - c) [Hp] 3 piani fuori terra;
 - d) [Hf] Altezza massima (metà falda) 10.00 mt.
 - e) [De] distanza tra edifici - mt.10.00;
 - f) [Dc] distanza dai confini - mt. 5.00 o pari a metà dell'altezza del fabbricato se > di mt. 10.00;
 - g) spazi parcheggio, secondo le specifiche di cui all'art. 9 delle presenti N.d.A;
 - h) distanze dalle strade, secondo le specifiche di cui agli artt. 65 e 66;
 - i) Superficie drenante: min. 20% della superficie fondiaria.

Per gli edifici residenziali esistenti al 31/12/2004 con superficie utile netta (SUN) inferiore a mq. 500 è ammesso l'ampliamento per una sola volta in misura massima del 20% della SUN.

- **Nelle aree cartografate con CARTIGLIO B2, si applicano i seguenti indici:**

- [SUN] pari a max. 120 mq;
- [m] altezza del fronte o della facciata: mt. 6.00;
- [Hp] 2 piani fuori terra;
- [Hf] Altezza massima (metà falda) 8.00 mt.
- [De] distanza tra edifici - mt.10.00;
- spazi parcheggio, secondo le specifiche di cui all'art. 9 delle presenti N.d.A;
- distanze dalle strade, secondo le specifiche di cui agli artt. 65 e 66;
- Superficie drenante: min. 30% della superficie fondiaria.

Per gli edifici residenziali esistenti al 31/12/2004 è ammesso l'ampliamento per una sola volta in misura massima del 10% della SUN.

- Gli aumenti di SUN previsti al precedente punto 1. sono subordinati all' esecuzione contestuale di tutte le opere necessarie per ottenere la qualificazione formale dell'intero edificio.
- In queste aree è ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria così come definita all'art.44 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, a servizio dell'abitazione principale.

ART. 41 – AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO

- Sono ammessi unicamente fabbricati residenziali.
- Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
 - Lotto minimo: mq. 600
 - [SUN] pari a 0.37 mq/mq;
 - [m] altezza del fronte o della facciata: mt. 8.50;
 - [Hp] 3 piani fuori terra;
 - [Hf] Altezza massima (metà falda) 10.00 mt.
 - [De] distanza tra edifici - mt.10.00;
 - [Dc] distanza dai confini - mt. 5.00 o pari a metà dell'altezza del fabbricato se > di mt. 10.00;
 - spazi parcheggio, secondo le specifiche di cui all'art. 9 delle presenti N.d.A;
 - distanze dalle strade, secondo le specifiche di cui agli artt. 65 e 66;
 - Superficie drenante: min. 20% della superficie fondiaria.

Per gli edifici residenziali esistenti al 31/12/2004 con superficie utile netta (SUN) inferiore a mq. 400 è ammesso l'ampliamento per una sola volta in misura massima del 20% della SUN.

- La progettazione ed i materiali per le nuove edificazioni devono mirare a realizzare complessi a carattere unitario, organicamente strutturati ed attentamente inseriti nel paesaggio circostante.

4. In queste aree è ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria così come definita all'art.44 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, a servizio dell'abitazione principale.

ART.42 – AREE A VERDE PRIVATO

1. Il PRG individua topograficamente le aree a verde privato.
2. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per quanto riguarda il tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico.
3. Sono tuttavia ammesse le recinzioni, gli accessi rotabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad esclusione della parte strettamente necessaria per l'accesso (max. 3 mt.) sempreché venga ripristinato l'originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde. Per la scelta delle specie si rimanda, qui e altrove, ai Regolamenti Edilizi, essendo comunque vietate le specie esotiche.
4. Per gli edifici esistenti al 19.03.2004 in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, con aumento max di 75 mq di SUN o del 20% del volume esistente, una tantum.
5. In queste aree è ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria così come definita all'art.44 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, a servizio dell'abitazione principale.

ART. 43 – AREE PER ATTIVITÀ ALBERGHIERE

1. Sono ammessi i fabbricati alberghieri, ma anche quelli terziari e le attrezzature e servizi così come definiti all' art. 5 commi 3-4-5 della l.p.15/.05.2002 n.7.
2. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
 - a) [SUN] pari a 0.65 mq/mq;
 - b) [m] altezza del fronte o della facciata: mt. 10.50;
 - c) [Hp] 4 piani fuori terra;
 - d) [De] distanza tra edifici - mt.10.00;
 - e) [Dc] distanza dai confini - mt. 5.00 o pari a metà dell'altezza del fabbricato se > di mt. 10.00;
 - f) spazi parcheggio, secondo le specifiche di cui all'art. 9 delle presenti N.d.A;
 - g) distanze dalle strade, secondo le specifiche di cui agli artt. 65 e 66;
 - h) Superficie drenante: min. 20% della superficie fondiaria.
3. Per gli edifici esistenti al 31/12/2004, indipendentemente dagli indici di zona soprastanti, è consentito un ampliamento max del 20% del volume esistente.
4. È ammessa l'abitazione del conduttore o proprietario nella misura max di 400 mc lordi per ogni unità produttiva purché la parte produttiva abbia un volume di almeno 1000 mc.
5. In queste aree è ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria così come definita all'art.44 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, a servizio dell'abitazione del gestore.


ART. 44 – COSTRUZIONE ACCESSORIA

1. Gli annessi alla residenza devono preliminarmente essere costruiti nel corpo del fabbricato principale o essere ad esso aderenti.
2. E' ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie così come all'art.3 comma 4 lettera.b) del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale.


Nel caso di legnaie (art. 78 comma 3 lettera d) della L.P. 15/2015), tettoie aperte (omettendo la realizzazione dei tamponamenti), deposito attrezzi, piccoli fienili, le costruzioni dovranno rispettare le seguenti caratteristiche costruttive e dimensionali:

- struttura completamente in legno, ad eccezione del basamento di fondazione;
- copertura a una falda se la legnaia è in aderenza al fabbricato principale, a due falde se isolata;
- manto in tegole marsigliesi di colore cotto naturale o lamiera naturale;
- dimensioni planimetriche massime di m.3,00x6,00 se in aderenza al fabbricato e m.4,00x5,00 se isolata;
- altezza al colmo non superiore a m.3,00;

e secondo il seguente schema tipologico allegato:

COSTRUZIONE ACCESSORIA ISOLATA

COSTRUZIONE ACCESSORIA IN ADERENZA



3. Si applicano le distanze previste dal Codice Civile dagli altri edifici presenti sullo stesso lotto, solo in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza di cui sono pertinenza, e distanza da tutti gli altri fabbricati come definito 7.3 delle presenti *N.d.A.*
4. Qualora vengano introdotte soluzioni differenti dalla tipologia indicata nello schema sarà necessario acquisire preliminarmente il parere della commissione edilizia comunale.

ART. 45 - AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI LIVELLO LOCALE

1. Tali aree sono riservate allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione industriale e artigianale di beni;
 - b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
 - c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
 - g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.
1. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di

commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.

2. La disciplina urbanistica delle aree è definita dai piani regolatori generali, in coerenza con i PTC, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel comma 1;
 - b) nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con l'art.3 dell'allegato 6 alla deliberazione della Giunta provinciale n.2023/2010;
 - c) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività;
 - d) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo;
 - e) all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza;
4. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
 - Lotto minimo :1000 mq
 - Rapporto di copertura max: 60%
 - Altezza max del fronte o della facciata: mt. 10.00
 - Distanza dai confini : min mt. 3.00 (per lotti in area produttiva)
 - Distanza dai confini : min. mt. 5.00 (per lotti confinanti con altre aree)
 - Distanza tra gli edifici min: vedi art.7.3
 - Distanza dalle strade min: vedi art. 66
 - Parcheggi: vedi art. 9 (10% superficie coperta + 5% superficie lorda ogni piano oltre al primo)
5. Gli edifici esistenti al 31/12/2004 possono essere ampliati nella misura massima del 20% rispetto alla SUN esistente.
6. Per i piani di lottizzazione già approvati alla data di adozione delle presenti norme rimangono validi gli indici precedenti.
7. Il rilascio del permesso di costruire e la presentazione della SCIA fanno riferimento alle disposizioni di cui agli artt.117 e 118 della L.P.15/2015.
8. In queste aree è ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria così come definita all'art.44 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, a servizio dell'abitazione del custode.

CAPO IV - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI**ART. 46 - DEFINIZIONE**

1. Le aree per servizi e attrezzature sono riservate ai servizi di interesse urbano, alla viabilità sia veicolare che ciclabile e pedonale, e al sistema dei trasporti ferroviario e automobilistico, nonché al verde di protezione e di arredo ed ai servizi di quartiere.
Esse si distinguono in:
 - F1 - zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico;
 - F2 - zone destinate al verde di protezione;
 - F3 - zone destinate a verde pubblico;

ART. 47 - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO - F1

1. Le zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate alla realizzazione di servizi pubblici così suddivise:
 - IB - scuole materne e asili nido;
 - AP - Attrezzature dell'amministrazione e dei servizi pubblici (Municipio, Uffici pubblici in genere magazzini VV.FF. ecc.);
 - CC - Cultura (centri civici, case della cultura, biblioteche ecc.);
 - IP - Attrezzature ed impianti tecnologici dei servizi pubblici (centrali elettriche, idriche, telefoniche, per telecomunicazioni, depurazioni, ecc.);
 - AR - Religiose;
 - P - Parcheggi pubblici;
 - CM - Cimiteri;
 - VP - Verde pubblico;
 - AS - Attrezzature sportive.
2. Tali aree devono essere preferibilmente usate per la destinazione specificatamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto disposto al successivo terzo comma.
3. La destinazione a verde pubblico è vincolante secondo le indicazioni del PRG salvo diversa indicazione specifica in cartiglio. E' ammessa sempre la destinazione a verde delle aree destinate alle altre attrezzature di cui al primo comma.
Nelle zone a verde pubblico è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo dei parchi stessi, di fontane, mostre d'acqua e simili oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la destinazione a verde.
Nelle zone servizi destinate a verde pubblico in aree boscate non è consentita la realizzazione di mostre d'acqua, di edifici a carattere sportivo, né la pavimentazione di viali e sentieri. Il loro

utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendente a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli.

4. Nelle zone per attrezzature pubbliche sono consentiti ampliamenti della SUN per gli edifici esistenti a destinazione pubblica, purché la costruzione complessiva non superi quella possibile dall'applicazione degli indici e prescrizioni di cui al comma successivo.
5. Con l'eccezione di quanto stabilito per le zone a verde pubblico l'edificazione è consentita, nel rispetto dei seguenti indici:

- SUN max	mq 600
- Rapporto di copertura max	60%
- Altezza max del fronte o della facciata	mt. 11.00
- Lunghezza massima fronti	mt. 30.00

Nelle aree destinate a parcheggi pubblici è sempre possibile la realizzazione di parcheggi interrati i quali possono essere realizzati anche da soggetti privati previa convenzione con l'Amministrazione Comunale.

6. Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitate anche attività accessorie, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG.
7. La dotazione di aree per la sosta degli autoveicoli va dimensionata nel rispetto delle disposizioni provinciali vigenti.
8. Le aree per attrezzature sportive sono destinate al soddisfacimento delle esigenze ludico sportive nel significato più ampio di questo termine e verranno attrezzate secondo specifiche esigenze, riscontrate dall'amministrazione comunale.
In mancanza di apposito cartiglio, non è consentita l'edificazione ad eccezione di piccoli fabbricati legati alla fruizione ad alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi e servizi igienici che non superino i 200 mq. di SUN e con un'altezza max del fronte o della facciata di ml. 3.00.
9. E' possibile realizzare nelle zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, piccoli manufatti in legno a servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente Art.7.3.
10. In loc. Valli del Molino l'area, delimitata graficamente, è destinata a "PARCO AVVENTURA", in tale area non valgono i precedenti commi ma le seguenti prescrizioni:
 - è ammessa la realizzazione di una sola struttura di supporto lignea avente le seguenti caratteristiche costruttive e dimensionali:
 - struttura portante esclusivamente in legno con semplice platea in c.a. di fondazione;
 - dimensioni planimetriche massime di mq. 50,00 per ospitare i locali di servizio quali: magazzino, servizi igienici, cassa ecc.;
 - possibilità di realizzare tettoie aperte sul prolungamento delle falde del volume sopraccitato;
 - altezza massima della struttura mt. 5,50.

- gli apprestamenti, le attrezzature e strutture dell'acropark (con esclusione di balaustre di protezione, segnali di pericolo, ecc.) siano realizzati a distanza di sicurezza dai versanti provocati dall'incisione del torrente GRIGNO.

E' altresì ammessa l'installazione di tutte le attrezzature e dotazioni necessarie all'attività sportiva e ricreativa prevista.

11. In loc. Col di Spissi (Monte Mezza) l'area, delimitata graficamente, è destinata a "SERVIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI", in tale area è consentita la realizzazione di una struttura ricettiva destinata a bar e ristorante da inserire all'interno di un edificio avente le seguenti caratteristiche:

- SUN mq. 250
- Numeri di piani 1
- Altezza mt. 5.00
- Parcheggi si applicano le disposizioni di cui all'art.13 del regolamento urbanistico edilizio provinciale e relativa tabella A
- Verde 10% della superficie dell'area

All'interno della struttura sono ammessi:

- cucina
- servizi igienici
- magazzino
- sala per somministrazione del cibo
- deposito
- spogliatoio per il personale di servizio

Dovranno essere rispettati i requisiti igienico sanitari in rapporto alla capacità ricettiva della struttura secondo le vigenti disposizioni in materia.

È inoltre ammessa la realizzazione di coperture stagionali del tipo tenso-struttura o pergotenda per una ulteriore superficie di mq.100 e gli allestimenti necessari per ospitare feste campestri.

12. In loc. Molene l'area, delimitata graficamente, è destinata a "SERVIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI", in tale area è consentita la realizzazione di una struttura ricettiva destinata a feste campestri avente le seguenti caratteristiche:

- SUN mq 1200
- Numeri di piani unico a tutta altezza
- Altezza mt. 12.00
- Parcheggi si applicano le disposizioni di cui all'art.13 del regolamento urbanistico edilizio provinciale e relativa tabella A
- Verde 10% della superficie dell'area

All'interno della struttura sono ammessi:

- cucina
- servizi igienici
- magazzino
- sala per somministrazione del cibo
- deposito
- spogliatoio per il personale di servizio
- celle frigo

Dovranno essere rispettati i requisiti igienico sanitari in rapporto alla capacità ricettiva della struttura secondo le vigenti disposizioni in materia.

ART. 48 - ZONE DESTINATE AL VERDE DI PROTEZIONE - F2

1. Allo scopo di proteggere i valori paesaggistici di particolari quadri ambientali e dei contesti di specifici manufatti, sono stabilite delle zone a verde di protezione indicate in cartografia.
2. Nelle aree a verde di protezione, sono vietate la modifica dell'andamento naturale del terreno e la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista. Le nuove edificazioni sono vietate.
3. (omissis) ...
4. Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati senza sostituzione e/o aumento di volume e senza cambio di destinazione d'uso.
5. Per gli interventi di infrastrutturazione nelle aree di difesa paesaggistica valgono i disposti ed i criteri di tutela ambientale di cui al titolo Quarto.

ART. 49 - ZONE DESTINATE AL VERDE PUBBLICO - F3

1. Le aree destinate a verde pubblico sono riservate per giardini e parchi di pubblico godimento e a funzioni ricreative e ludiche. Vi è consentita solamente l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi o attrezzature precarie per spettacoli e per il ristoro, di servizi igienici e di simili equipaggiamenti di pubblica utilità e convenienza nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:
 - SUN mq. 100
 - Numeri di piani 1
 - Altezza mt. 3.00
 - Parcheggi si applicano le disposizioni di cui all'art.13 del regolamento urbanistico edilizio provinciale e relativa tabella A.
2. Sono vietati l'abbattimento degli alberi e delle siepi e l'alterazione dei contesti naturalistici e ambientali esistenti senza comprovate necessità connesse con le esigenze di manutenzione del patrimonio arboreo e dei siti, in ordine alle funzioni loro assegnate dal PRG e in assenza di documentati progetti di qualificazione paesaggistica, ambientale e funzionale. Sono ammesse tutte le opere specificatamente destinate alla protezione degli abitati dai rumori e dagli inquinamenti.

CAPO V - AREE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE**ART. 50 - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PRIVATI DI INTERESSE GENERALE**

1. La zona disciplinata dal presente articolo comprende un'area destinata ad attrezzature e servizi di proprietà di privati ma di interesse pubblico o generale, che non è destinata ad essere acquisita alla piena disponibilità dell'Amministrazione pubblica.
2. Si definiscono attrezzature e servizi privati di interesse pubblico o generale quelli aventi funzione integrativa delle attrezzature e di servizi pubblici, la cui attuazione non sia riservata all'Amministrazione pubblica da parte delle normative vigenti. Nella fattispecie la categoria si riferisce specificatamente ed esclusivamente ad una destinazione a carattere religioso-culturale.
3. Nell'area individuata sono ammesse strutture stagionali per ospitare occasionalmente attività accessorie purchè strettamente funzionali alla specifica destinazione.
4. L'edificio potrà essere ampliato fino ad un massimo del 150% della SUN esistente.
5. Dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:
 - a) [De] distanza tra edifici - mt.10.00;
 - b) [Dc] distanza dai confini - mt. 5.00 o pari a metà dell'altezza del fabbricato se > di mt. 10.00;
 - c) spazi parcheggio, secondo le specifiche di cui all'art. 9 delle presenti N.d.A;
 - d) distanze dalle strade, secondo le specifiche di cui agli artt. 65 e 66.
6. per le strutture ammesse dovranno essere rispettate lo studio di compatibilità e le prescrizioni geo-costruttive in esse contenute, sulla base del documento redatto in sede di pianificazione;
7. Prima di intraprendere i lavori, dovranno essere attuati i cambi colturali per la trasformazione delle aree boscate insistenti all'interno dell'ambito edificatorio tramite accertamento compiuto dal servizio forestale nel rispetto dell'art.88 comma 1, 2 e 3 del DPP 19 maggio 2017n.8-61/Leg

CAPO VI - GLI SPAZI APERTI

ART. 51 - SPAZI PUBBLICI

1. Sono quelli di proprietà e/o di utilizzo prevalentemente pubblico quali: piazzali, slarghi, pertinenze di servizi pubblici, giardini pubblici, parchi, aree ecologiche....
2. Essi sono luoghi d' esercizio di attività pubbliche; tale uso dovrà essere facilitato anche attraverso la scelta di idonee sistemazioni che potranno prevedere anche l'uso di attrezzature per attività ludico-ricreative (es: campo bocce, parco giochi, campo calcio ...).
3. In queste aree sono consentite solo l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, chioschi o attrezzature precarie per il ristoro, servizi igienici, tribune, ecc.
Tali fabbricati potranno essere realizzati solo dall' ente pubblico o in convenzione con esso ed essere aperti all' uso pubblico.
Per questi manufatti sono fissati i seguenti parametri:
 - Rapporto di copertura max: 30%
 - Altezza max del fronte o della facciata: mt. 6.00
 - Distanza dai confini min: mt. 5.00
 - Distanza tra gli edifici min: mt. 10.00
 - Distanza dalle strade min: vedi art. 66
4. Sono consentite anche sistemazioni a parcheggio, purché il verde sia particolarmente curato.
5. Tutte le zone verdi di uso pubblico dovranno essere mantenute potenziando la vegetazione esistente.
6. Allo scopo sono espressamente vietati interventi di potatura deturpanti e/o snaturanti lo sviluppo armonico dei soggetti arborei. Se necessario per esigenze fitosanitarie, di spazio o di sicurezza può essere in questi casi preferibile il semplice abbattimento, qualora questo sia compensato dal migliore sviluppo dei soggetti vicini o l'abbattimento e il reimpianto, con soggetto idoneo per taglia, ambientazione e consociazione negli altri casi.
7. È sempre ammessa la creazione di nuovi spazi verdi grandi o piccoli, recuperando aree abbandonate o degradate o con uso ora diverso.

ART. 52 – PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI E DI PROGETTO

1. Gli spazi destinati a parcheggio pubblico sono inedificabili.
2. I parcheggi dovranno essere arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.
3. Qualsiasi intervento su tali aree potrà essere attuato esclusivamente dall' ente pubblico o mediante convenzione di privati con l'ente pubblico.
4. Fino a quando i parcheggi non saranno realizzati da parte del Comune, nelle relative aree è possibile la realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato con eventuali spianamenti e recinzioni.

5. Nel caso di parcheggi interrati si dovrà porre l'attenzione, in sede di progetto esecutivo, alle problematiche ambientali derivanti dalla gestione delle terre e rocce da scavo, nonché all'eventuale intercettazione di acque nel corso della realizzazione delle opere.

ART. 53 - DEPURATORI

1. I depuratori sono aree attrezzate adibite al convogliamento e alla depurazione dei liquami di pubbliche fognature.
La gestione degli stessi è disciplinata dall' articolo 56 e seguenti del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dall' inquinamento.
Attorno a queste aree è stabilita una fascia di rispetto inedificabile ampia m 30, a partire dalla recinzione. Relativamente ai criteri per la delimitazione delle zone di rispetto si faccia riferimento alla D.G.P. 850 dd.28/04/06.
2. Trova comunque applicazioni il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

ART.54 - AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole sono individuate nella cartografia del P.R.G. e sono disciplinate secondo quanto stabilito dall'art. 37 del PUP;
Nelle aree agricole le attività sono regolate da:
- dalla legge urbanistica provinciale 15/2015 che definisce le disposizioni per le aree agricole al Capo II del Titolo V "Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità";
 - dal Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale che al Titolo IV Capo I definisce la Disciplina edilizia per specifiche finalità;
2. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
- superficie fondiaria min: mq. 3000;
 - volume emergente max: mc. 1500;
 - volume emergente max per le strutture accessorie: mc. 70;
 - indice di fabbricab. fond. max: 0,10 mc/mq ;
 - altezza max: mt. 8,50;
 - distanza dai confini min: mt. 5.00;
 - per le distanze da edifici, si applicano le disposizioni di cui all'Art.7.3.;
 - distanza 25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari;
 - distanza dalle strade min: vedi articolo 66;
 - parcheggi: vedi art. 9.
3. Per gli edifici esistenti al 08/03/1993, che non abbiano mai usufruito di alcun incremento volumetrico, è ammesso un ampliamento max di 70 mq di SUN o del 20% della SUN esistente all'entrata in vigore delle presenti norme. Per quelli non residenziali l'ampliamento max potrà essere pari al 20% della SUN. L'aumento della SUN previsto è subordinato all'esecuzione

contestuale di tutte le opere necessarie per ottenere la qualificazione formale dell'intero edificio. Per gli edifici che abbiano utilizzato parzialmente gli incrementi volumetrici previgenti ammessi, ovvero 200 mc, è consentito completare l'ampliamento sino al raggiungimento di tale indice.

4. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 15 anni al momento della richiesta e non più funzionali alle esigenze del fondo, mediante ristrutturazione con aumento di volume del 15%.
5. In queste aree è ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria così come definita all'art.44 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, a servizio dell'abitazione.

ART.55 - AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. Le aree agricole di pregio sono individuate nella cartografia del P.R.G. e sono disciplinate secondo quanto stabilito dall'art. 38 del PUP;
Nelle aree agricole di pregio le attività sono regolate:

- dalla legge urbanistica provinciale 15/2015 che definisce le disposizioni per le aree agricole al Capo II del Titolo V "Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità";

- dal Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale che al Titolo IV Capo I definisce la Disciplina edilizia per specifiche finalità.

2. Per gli interventi ammessi dal comma 1 sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- superficie fondiaria min: mq. 3000;
- volume emergente max: mc. 1800;
- volume emergente max per le strutture accessorie: mc. 70;
- indice di fabbricab. Fond. max: 0,10 mc/mq ;
- altezza max: mt. 8,50;
- distanza dai confini min: mt. 5.00.;
- per le distanze da edifici, si applicano le disposizioni di cui all'Art.7.3.;
- distanza 25 m tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari;
- distanza dalle strade min: vedi articolo 66;
- parcheggi: vedi art. 9.

3. Per gli edifici esistenti si rimanda ai commi 3 e 4 dell'Art.54.

4. Alle aree agricole di pregio si applica il comma 5 dell'articolo 54.

ART.56 – ALTRE AREE AGRICOLE

1. Il PRG individua nelle cartografie le aree agricole non appartenenti a quelle individuate come "agricole" e "agricole di pregio".
2. Dette aree costituiscono ridotte porzioni di territorio nelle cui prossimità è avvenuto un processo di edificazione che ne ha limitato le condizioni di coltivazione pur rimanendo ancora utilizzate a scopi agricoli. Sono ammesse le sole strutture regolate dalle disposizioni provinciali vigenti.

3. Devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per quanto riguarda il tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico. Per la scelta delle specie si rimanda ai Regolamenti Edilizi, essendo comunque vietate le specie esotiche.
4. Sono tuttavia ammesse le recinzioni, gli accessi rotabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad esclusione della parte strettamente necessaria per l'accesso (max mt. 3.00) sempreché venga ripristinato l'originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde.
5. Per gli edifici residenziali esistenti al 01/04/1992 si applicano le disposizioni di cui al precedente art.54 comma 3.
6. In queste aree è ammessa la realizzazione di una costruzione accessoria così come definita all'art.44 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, a servizio dell'abitazione.

ART 57 – BOSCHI

1. Le aree a Bosco sono regolate dalle disposizioni di cui all'art.40 della Norme di Attuazione del PUP.
2. Le aree boscate anche di ridotte dimensioni, ubicate all'interno delle zone agricole o incuneate in esse, sono definite ai sensi del precedente comma 1; anche in queste circostanze è ammesso il cambio di coltura, conseguendo apposita autorizzazione, rilasciata dal competente Servizio o distretto Forestale territoriale, poiché tutti i boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi della L.P.11/2007.
3. Gli edifici esistenti possono essere risanati a scopo residenziale ed ampliati nella misura del 20% della superficie utile netta esistente, nel rispetto dei criteri tipologici locali;

ART. 58 – AREE A PASCOLO

1. Le aree a pascolo sono regolate dalle disposizioni di cui all'art.39 della Norme di Attuazione del PUP.
2. Per qualunque tipo di edificio ammesso valgono i seguenti indici:
 - a) indice di fabbricabilità fondiaria= 0,01 mc/mq
 - b) lotto minimo = mq. 10.000
 - c) volume massimo = mc. 3000
 - d) altezza massima = mt. 7,50
 - e) distanza tra edifici - mt.10.00;
 - f) distanza dai confini - mt. 5.00 o pari a metà dell'altezza del fabbricato se > di mt. 10.00;
3. Il permesso di costruire è subordinata alla trascrizione sull'apposito registro delle concessioni di tutte le particelle impiegate ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità.

4. In tali aree, oltre a quanto previsto precedentemente, sono consentiti i seguenti interventi:
 - il miglioramento e la sistemazione delle strade di accesso ai pascoli ed alle attrezzature ad essi connesse, con sezione trasversale non superiore a ml 3,00;
 - i lavori di ripristino e di potenziamento delle aree a pascolo, per il recupero funzionale ed ambientale di zone degradate mediante opere di bonifica montana;
 - le opere di approvvigionamento idrico;
 - le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di risanamento degli edifici esistenti;
 - l'ampliamento di tali edifici in ragione del 20% della SUN esistente. Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto, salvo quanto previsto dall'art.4 c.6
5. Gli edifici esistenti possono essere ristrutturati e destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti o a diventare strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia o destinati ad attività agrituristiche con funzione di rifugio, o di ristoro; essi saranno realizzati secondo la tipologia, la tecnica costruttiva ed i materiali locali.
6. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 15 anni e non più funzionali alle esigenze del fondo, per una quota di Superficie Utile Netta complessivamente non superiore a mq.90 o subordinatamente a quanto consentito dal censimento del patrimonio edilizio montano.
7. Si applicano altresì le norme per la conservazione della qualità ambientale di cui all'Art.7.2.4.
8. Al fine di garantire un servizio di supporto ai fruitori delle aree a pascolo, il Comune può prevedere la realizzazione di manufatti da destinare a servizi igienici, delle dimensioni strettamente necessarie a rispettare le disposizioni normative inerenti il superamento delle barriere architettoniche. L'uso dei materiali di finitura e rivestimento dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico. Dovranno altresì prevedersi adeguati sottoservizi, nel rispetto delle normative ambientali.

ART. 59 - AREE A ELEVATA INTEGRITÀ

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art.28 della Norme di Attuazione del PUP.

ART.60 – FIUMI E TORRENTI

1. Il Piano regolatore riporta con apposita simbologia la delimitazione dei corsi d'acqua.
2. La riva dei corsi d'acqua, sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola.
3. All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.

4. Sono altresì consentiti gli appostamenti per lo studio della fauna e specie vegetali.
5. Sono di competenza provinciale:
 - le acque pubbliche iscritte all'elenco provinciale a prescindere dall'intestazione tavolare
 - le particelle demaniali appartenenti al demanio
 - i tratti ed i corsi d'acqua dove la PAT ha investito risorse per la sistemazione anche nel recente passato e dove sono presenti opere da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificare gli effetti sistema tori.

Sui corsi d'acqua di competenza provinciale gli interventi possibili ed i relativi procedimenti sono disciplinati dalla normativa di settore rappresentata dalla LP 18/1976. In particolare è disciplinato da tale legge anche il prelievo di materiale dagli alvei, quando rientrante in operazioni di ordinaria manutenzione del corso d'acqua
6. Nei corsi d'acqua di competenza comunale, è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate dal P.R.G.
7. Quelle esistenti e non conformi al presente strumento urbanistico, vanno ripristinate a verde nei termini stabiliti dal sindaco e sistemate in modo da inserirsi organicamente nel sistema ambientale circostante.
8. Le opere idrauliche di difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. Sono altresì ammessi interventi per l'approdo e l'alaggio delle imbarcazioni.
9. Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come laghi, bacini artificiali, fiumi, torrenti o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18" Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art.7 della medesima legge.
11. Eventuali corsi d'acqua non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.
12. I corsi d'acqua individuati in cartografia con tratteggio blu rappresentano quelle parti di rete idrografica intubata o non individuabile nel soprassuolo. Eventuali edificazioni in coincidenza con tali tracciati dovranno essere autorizzate dagli enti preposti alla tutela delle acque.

ART. 61 - AREE SCIABILI

1. Le tavole urbanistiche di PRG indicano le aree sciabili individuate dal PUP e la posizione degli impianti di risalita principali con le aree di accesso e di servizio. Gli interventi ricadenti in area sciabile sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 100 e 101 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..
2. Le aree destinate alle piste da sci sono inedificabili e destinate a tali funzioni per il periodo di innevamento; negli altri periodi dell'anno sono suscettibili di usi agro-silvo-pastorali; in queste aree valgono comunque le destinazioni urbanistiche indicate nelle tavole urbanistiche di PRG.

In tali aree possono essere realizzate solo le opere necessarie alla regolare esecuzione di quanto stabilito dalla L.P. n. 7 del 21 aprile 1987 e dal relativo regolamento concernente la disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.

I percorsi per le piste di fondo possono essere attrezzati per attività turistiche varie (percorsi pedonali e percorsi ciclabili).

ART. 62 – AREA CIMITERIALE

1. Sono aree destinate alla inumazione dei morti ed ai relativi servizi ed impianti. Tali aree interventi si attuano in osservanza delle leggi sanitarie vigenti, del regolamento di polizia mortuaria e del regolamento cimiteriale.
2. L'area di rispetto cimiteriale è indicata cartograficamente in mt. 50 misurati dalla recinzione esterna della struttura. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 62 – fasce di rispetto cimiteriale della L.P.15/2015 e l'art.9 del regolamento urbanistico edilizio provinciale– opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale.

ART. 63 - AMBIENTI DI ALTA MONTAGNA

1. Sono definiti ambienti di alta montagna tutti i suoli e le acque situati al di sopra dei m. 1600 slm.
2. Si applicano le disposizioni normative previste dalle destinazioni urbanistiche dal Piano Regolatore Generale, nei limiti dei comma successivi e dell'Art.64 delle presente nome di attuazione.
3. E' vietato eseguire nuove costruzioni che non riguardino strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica. Sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture.
4. L'eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente è ammesso solo per realizzare nuovi tracciati, dettati da necessità silvopastorali o per modifiche locali modestissime di tracciati esistenti. Le costruzioni di nuovi percorsi sci-escursionistici dotati di opportuna segnaletica e attrezzati è consentita solo nel rispetto del massimo carico antropico ammissibile e dell'inserimento nel quadro ambientale.
5. L'accesso e i percorsi negli ambienti di alta montagna con mezzi motorizzati sono assoggettati a limitazioni stabilite dagli enti e dalle amministrazioni competenti.

ART. 64 – PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

- 1 Per gli edifici censiti nel Patrimonio Edilizio Montano e puntualmente individuati in cartografia, si applicano le disposizioni previste dal vigente PEM, approvato con D.G.P. n°1677 dd.30.09.2016.


TITOLO IV**SISTEMA INFRASTRUTTURALE****ART. 65 – INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE**

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono ammessi in qualsiasi zona, anche in assenza di previsione urbanistica, purché compatibili con i vincoli e le tutele paesistiche di cui all'art. 8 delle norme di attuazione del P.U.P. e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di sicurezza del territorio (art. 46 delle norme di attuazione del P.U.P.).
2. Ai sensi del D.P.P.13 luglio 2010 n.18-50/Leg art. 36 – opere di infrastrutturazione del territorio - si specifica inoltre che ai fini art.79 della L.P.2015, si considerano opere d'infrastrutturazione del territorio gli impianti e le costruzioni necessari od utili allo svolgimento delle funzioni elementari delle attività economiche e delle relazioni territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali.
3. Si considerano comunque opere di infrastrutturazione del territorio le opere di urbanizzazione primaria ai fini dell'art.79 della L.P.15/2015 ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett.z) della medesima legge e dell'art.11 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

ART. 66 – VIABILITA', SPAZI PUBBLICI E FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici urbani (isole pedonali, aree per il mercato periodico, spazi per manifestazioni, ecc.).
Il PRG specifica la viabilità locale esistente, da potenziare e di progetto.
Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla tabella A allegata alla D.G.P. n. 909 d. data 3.02.1995 e s.m. come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013.

TABELLA A CARATTERISTICHE DELLE SEZIONI STRADALI		
CATEGORIA STRADALE	PIATTAFORMA STRADALE (in metri)	
AUTOSTRADA	-----	-----
1 ^a CATEGORIA	minima: 10.50	massima: 18.60
2 ^a CATEGORIA	minima: 9.50	massima: 10.50
3 ^a CATEGORIA	minima: 7.00	massima: 9.50
4 ^a CATEGORIA	minima: 4.50	massima: 7.00
ALTRE STRADE	minima: 4.50*	massima: 7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	massima: 3.00
(*) Al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.		



2. Nelle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi aperti riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano.
3. Le strade sono dotate di fasce di rispetto, destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio. Fuori dal centro abitato esse hanno anche la funzione di proteggere gli insediamenti dai disagi causati dal traffico veicolare. Esse hanno la dimensione indicata nelle tabelle B e C della D.G.P. 03 febbraio 1995 n. 909 e s.m., come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013, di seguito riportate.

TABELLA B				
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE				
al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA DELLA STRADA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi e svincoli
AUTOSTRADA	60	---	---	150
1 ^a CATEGORIA	30	60	90	120
2 ^a CATEGORIA	25	50	75	100
3 ^a CATEGORIA	20	40	60	---
4 ^a CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRE STRADE	10	20	30	---
La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura: - dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.				

TABELLA C				
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE				
all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento				
CATEGORIA DELLA STRADA	strade esistenti	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi e svincoli
AUTOSTRADA	---	---	---	150
1 ^a CATEGORIA	5*	40	60	90
2 ^a CATEGORIA	5*	35	45	60
3 ^a CATEGORIA	5*	25	35	35*
4 ^a CATEGORIA	5*	15	25	25*
ALTRE STRADE	5*	5*	5*	15*

(*) Larghezza stabilita dalle presenti norme.

La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:
 - dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare;
 - dall'asse stradale per le strade di progetto;
 - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli.

4. Al fine dell'applicazione delle tabelle si intende per:
- limite della strada
è il confine della piattaforma stradale, intendendosi essa come l'area pavimentata costruita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta;
 - asse stradale
è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare;
è la linea risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.
5. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.44 della L.P.15/2015, qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.
6. Nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi edificazione, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale, costruzioni interrato secondo quanto stabilito dalla delibera della giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013 e dal regolamento edilizio urbanistico provinciale.
7. Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria, nel rispetto degli indici e dei parametri propri della zona definita dal P.R.G.
8. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade classificate o classificabili come esistenti, è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento dentro e fuori terra nel rispetto della destinazione urbanistica di zona, purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade classificate o classificabili come di progetto o da potenziare, sono ammessi i seguenti interventi, nel rispetto della destinazione urbanistica di zona:
- a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini

al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

- b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.

Se non specificata dalla norma di zona, l'entità massima di ampliamento è determinata nella misura massima del 20% del volume lordo esistente. (art.3 c.6 lett. o bis) del regolamento urbanistico edilizio provinciale)

9. Per gli interventi da eseguire nelle fasce di rispetto stradale determinate dal presente strumento e specificate in tabella C, sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite in tabella, previo parere della Commissione edilizia comunale, nei seguenti casi:
- in zone soggette a piani attuativi per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica;
 - nell'ampliamento di edifici esistenti, purché il nuovo volume non si avvicini alla strada più dell'allineamento dell'edificio esistente;
 - nella nuova edificazione, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
10. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada. L'accesso alle aree è disciplinato dalla normativa vigente in materia di progettazioni stradali (D.M. d.d. 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e s.m.i", D.M. 19 aprile 2006 "norme funzionali e geometriche per la costruzioni delle intersezioni stradali"), e dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.i.);
11. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio.

ART. 67 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI

- I percorsi pedonali e ciclopedonali aventi larghezza inferiore a m 3 o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione della cartografia di PRG. Andranno inoltre rispettate le disposizioni stabilite dalla L.P. n.12 del 11.06.2010. Nella loro realizzazione va comunque salvaguardata l'attività agricola e garantito l'accesso ai fondi. I tracciati delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali individuati dalla cartografia del P.R.G. hanno valore orientativo per il loro andamento generale, da specificare in sede di progettazione.
- I percorsi pedonali attualmente abbandonati possono sempre essere recuperati.
- Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l'uso pubblico con passaggi pedonali devono essere mantenuti aperti.
- I percorsi ciclabili devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia.

ART.68 – TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- La materia è disciplinata dalla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dal D.P.R. 30 mar-zo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

2. Le domande di permesso di costruire o l'approvazione di piani attuativi interessanti la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.) devono contenere una documentazione di valutazione del clima acustico in base a cui definire gli interventi di protezione acustica da introdurre a cura del richiedente il titolo edilizio.
3. Le domande di permesso di costruire relative ad infrastrutture e nuovi impianti adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto acustico in base a cui definire gli interventi di protezione acustica da introdurre a cura del richiedente il titolo edilizio.

ART. 69 - FASCE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

1. Sono definite fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua:
 - a) le fasce di rispetto prescritte dalla legislazione vigente per tutti i corsi d'acqua pubblici, ampie m. 10 da ciascuna riva o argine;
 - b) quelle eventualmente imposte dal PRG ai lati di specifici corsi d'acqua o loro tratti riportati in cartografia.
2. All'interno di queste aree sono da evitare opere di coperture, intubazioni interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, gli interventi di canalizzazione e derivazione di acque, l'ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, se non strettamente finalizzati alla arginazione dei corsi d'acqua, al loro impiego per fini produttivi e potabili, al recupero ambientale delle rive o alla creazione di parchi fluviali.
 Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra locale, scogliere ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto ed il massimo inserimento ambientale.
 All'interno di queste aree si deve evitare, per quanto possibile, la realizzazione di nuove strade a carattere locale. Qualora ciò sia inevitabile, esse non devono avere la pavimentazione bituminosa, o comunque impermeabile, e manufatti in cemento armato. Eventuali fabbricati, relativi ad impianti tecnologici o ad attrezzature per lo svago ed il tempo libero, devono essere realizzati in legno o pietra locale.

ART. 70 - FASCE DI PROTEZIONE DEI LAGHI

1. Tali aree sono regolate dalla disposizioni di cui all'art.22 della Norme di Attuazione del PUP.

ART. 71 - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Sono impianti tecnologici relativi ai vari sistemi delle telecomunicazioni, nel cui intorno le funzioni previste dalla cartografia di piano possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni.
 Le limitazioni sono finalizzate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, come stabilito dal

D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge n. 36/01 “ *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”.

ART. 72 - ELETTRODOTTI E METANODOTTI

1. Sono attrezzature tecnologiche a rete, rispettivamente destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia elettrica e del gas metano, la cui presenza è associata ad una fascia di rispetto dove le funzioni previste dalla cartografia del PRG possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza delle infrastrutture.
2. Per determinare la compatibilità con la presenza di elettrodotti si fa riferimento alla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 con relativo decreto attuativo D.C.P.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generato dagli elettrodotti”, nonché al D.M. del 29.05.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 05.07.2008, n.156, S.O. “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.
3. La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

Legge n.36 del 22 febbraio 2001 (in G.U. n.55 del 7.3.2001), legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M 8 luglio 2003 (in G.U. n.200 del 29.8.2003) recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (60Hz 50Hz) generati dagli elettrodotti.

La larghezza delle Dpa indicate in cartografia sono indicative e con riferimento alla condizione di media cautela presente nel tronco di linea considerato e quindi un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi in base alla reale posizione del cavo ad al relativo amperaggio. Per tale ragione ogni progetto prossimo all'elettrodotto dovrà essere corredato dalla verifica tridimensionale della posizione del fabbricato rispetto alla fascia di rispetto, verificando che l'edificio non ricada all'interno della stessa.

4. La cartografia di PRG riporta gli elettrodotti che attraversano il territorio comunale di Carzano, associati ad una distanza di prima approssimazione (DPA) da perfezionare secondo quanto riportato al punto successivo.

Per le linee in alta tensione (AT = 132/150/220 kV) la distanza di prima approssimazione (DPA) è calcolata dall'Ente gestore/proprietario della linea in base alla norma di cui al punto precedente.

Per le linee in media tensione (MT = 15/20 kV) la distanza di prima approssimazione (DPA) è stata determinata in base ai criteri fissati dal documento Enel “Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al D.M. 29.05.08”, che suddivide le linee di media tensione nei seguenti tipi:

- B1. semplice terna con isolatori rigidi: DPA max = 4 m;
- B2. semplice terna mensola boxer: DPA max = 6 m;

- B3. semplice terna con isolatori sospesi: DPA max = 8 m;
- B4. semplice terna con isolatori sospesi su traliccio: DPA max = 10 m;
- B5. semplice terna a bandiera: DPA max = 7 m;
- B6. semplice terna - capolinea in amarro: DPA max = 7 m;
- B9. doppia terna con isolatori sospesi non ottimizzata: DPA max = 11 m.

Le distanze dovranno in ogni caso essere individuate sul campo con riferimento all'asse reale dell'elettrodotto.

- 5. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia che prevedano permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità degli elettrodotti dovranno preventivamente determinare la fascia di rispetto a garanzia del soddisfacimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.C.P.M. 8 luglio 2003. Tale fascia di rispetto, specificatamente riferita all'area dell'intervento, andrà richiesta all'ente gestore/proprietario della linea che provvederà a calcolarla secondo la metodologia di calcolo prevista dal D.Dirett. Del 29 maggio 2008.
- 6. Per i metanodotti fa riferimento il D.M. 24.11.1984 che istituisce lungo la rete del metanodotto una servitù di inedificabilità rapportata alla sezione della tubazione, derogabile solo dalla società concessionaria.

TITOLO V

I PIANI ATTUATIVI

ART. 73 - REDAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI

1. Si applicano le disposizioni di cui al Capo III del Titolo II - *Strumenti di attuazione della pianificazione* - della L.P.15.2015
2. Per in piani di lottizzazione indicati nella cartografia del PRG, si applicano le seguenti disposizioni:

Criteri: area da completare con edificazione a finalità residenziale.

Indirizzi: l'area dovrà essere progettata in modo da raccordarsi armoniosamente con il tessuto tradizionale, riprendendo da questo elementi costruttivi, materiali, colori, tipologie architettoniche e configurazioni volumetriche. Dovrà essere curata la nuova viabilità di accesso sia veicolare che pedonale, gli spazi verdi e i parcheggi.

Parametri edilizi: nel caso di convenzione scaduta, si applicano gli indici delle destinazioni urbanistiche indicate cartograficamente e previsti dalla presente Variante al PRG.

Norme transitorie : sono ammessi gli usi che non alterino la natura del suolo e non pregiudichino la realizzazione di quanto previsto;

Termini: entro 5 anni dall'entrata della presente variante al PRG, il piano di lottizzazione dovrà essere fondato o rifondato con la sottoscrizione di una convenzione che garantisca il completamento delle opere di infrastrutturazione territoriale. Trascorsi inutilmente i 5 anni, queste aree perdono il potenziale edificatorio, divenendo di fatto inedificabili sino alla redazione di una prossima variante al PRG che ne ridefinisca la funzione.

Vincoli: Nelle lottizzazioni che ad oggi siano interessate da convenzioni scadute, nel solo caso in cui le opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione territoriale siano state compiute e collaudate, i lotti possono essere edificati nel rispetto delle tipologie edilizie e secondo i criteri tipologici previsti dal Piano di lottizzazione stesso. In assenza di collaudo e di rinnovo della convenzione di lottizzazione, anche i lotti dotati di sotto servizi non possono conseguire il permesso di costruire poiché dovrà preliminarmente essere garantito il corretto sviluppo urbanistico dell'intero impianto di lottizzazione. E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione, verificare l'idoneità delle condizioni di edificabilità dei singoli lotti, in rapporto all'infrastrutturazione territoriale.

TITOLO VI**PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE****ART. 74 - DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE**

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento del P.R.G. alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

ART. 75 – TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alle presenti norme, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. E ss.mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

ART. 76 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di PRG, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione

commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art.5;
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
 - d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
 - e) fasce di rispetto.
 - f) riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione.
 - g) siti di interesse comunitario.

ART. 77 - ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a. esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b. esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale specificatamente individuate dal piano regolatore generale (art.50 delle presenti norme di attuazione) sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

ART. 78 - VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del PUP e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

ART. 79 – ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività

commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

ART. 80 - SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

ART. 81 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno dei centri storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 82 - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 83 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 84 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 85 - CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI DISMESSI DA RIQUALIFICARE

1. Nell'ottica del risparmio del consumo del territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento di grandi strutture di vendita o delle medie strutture oltre la soglia dimensionale che utilizzano edifici dismessi da sottoporre a interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico e architettonico, insediati all'esterno degli insediamenti storici, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale".

ART. 86 - VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

**ART. 87 - EQUIPARAZIONE DELLE DISTANZE INSEDIATIVE PREVISTE DAL PIANO
REGOLATORE GENERALE RISPETTO AL D.M. n.1444 DI DATA 2 APRILE 1968**

Nelle zone omogenee individuate dal D.M.n.1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del piano regolatore generale:

- Zona A: centro storico da art.25 ad art.38;
- Zona B: aree residenziali di completamento art.40;
- Zona C: aree di nuovo impianto art.41 e aree per attività alberghiere art.43;
- Zona D: aree produttive del settore secondario art.45;
- Zona E: zone agricole artt.54,55 e 56;
- Zona F: zone per servizi ed attrezzature pubbliche ed impianti di interesse generale da art.46 ad art. 49;

TITOLO VIII**PRESCRIZIONI FINALI****ART. 88 – DEROGHE**

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge, con rimando al TITOLO III del Capo VIII del Regolamento urbanistico edilizio provinciale e al TITOLO IV capo VI della l.p. 15/2015.

ART. 89 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme, cessano di essere applicate le disposizioni contenute all'interno del precedente strumento urbanistico.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. Ove necessario, ad integrazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si applica il Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale.
4. Le modifiche apportate alla legge Urbanistica Provinciale L.P.15/2015 ed al Regolamento Urbanistico-edilizio Provinciale sono prevalenti sulle presenti Norme Tecniche di Attuazione e pertanto immediatamente applicabili.
5. Per le aree soggette a Piano attuativi, in caso di validità e pre-vigenza della convenzione all'entrata in vigore del presente PRG, continuano ad applicarsi gli indici edificatori di lottizzazione. Nel caso di lottizzazioni decadute, le stesse dovranno essere rifondate in armonia con il PRG vigente, la L.P.15/2015 e con il regolamento urbanistico edilizio provinciale.

ART. 90– DISPOSIZIONI VINCOLANTI

1. Le aree edificabili stralciate su proposta del censito, in sede di variante o adeguamento del Piano Regolatore Generale fanno riferimento alla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della l.p. n. 15/2015 e sono individuate in cartografia con il simbolo di "specifico rimando normativo" che rinvia al presente comma. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso ad una ulteriore procedura di variante. Successivamente al termine decennale la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie.
2. In località "Cima" lo specifico riferimento urbanistico che interessa le pp. ff. 859, 860, 862, 871, 874, 875 ed 878 individua una ex discarica inerti esaurita, prevista dal piano Comprensoriale. Ogni attività insistente su dette aree dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Prima di intraprendere attività sui fondi individuati in cartografia, è necessario concordare preventivamente con il Servizio Forestale competente territorialmente, una procedura di cambio colturale per la trasformazione delle superfici boscate. Il cambio colturale si intende concluso all'atto del rilascio dell'apposito verbale redatto dal Servizio Forestale.

4. In località Prae, la cartografia individua l'ex discarica RSU bonificata. In tale ambito sono ammesse esclusivamente attività da svolgere in superficie, escludendo qualsiasi tipo di escavazione, nel rispetto delle destinazioni urbanistiche del PRG. Ogni attività insistente su dette aree dovrà inoltre fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
5. In queste aree sono presenti sorgenti tutelate ai sensi della DGP1941 del 12.10.2018. Ogni intervento insistente sull'area dovrà verificare eventuali interferenze con le aree di protezione delle sorgenti ed attuare le procedure previste dalle norme provinciali di settore vigenti.
6. In queste aree, nell'attuazione degli interventi progettuali devono essere rispettate le disposizioni in materia di acque pubbliche, con rimando alla l.p.8 luglio 1986 n°.18 e s.m e l'art.2 delle Norme di attuazione del PUP.
7. In queste aree ogni intervento deve essere preceduto dalla redazione di uno studio di compatibilità ai sensi dell'art.16 c.4 della CSP.
8. In queste aree eventuali interventi consentiti dovranno essere preceduti dalla redazione di una relazione nivologica così come previsto dalle norme di attuazione della Carta di Sintesi della Pericolosità;